CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI

P.I. 01866890021 – C.C.I.A.A. 169505 / 1996 BI – C.S. 2.999.912 € interamente versato
Sede amministrativa: P.za Martiri della Libertà, 13 – 13900 Biella
Tel. +39 0153580011 – Fax +39 0153580012 *n.verde 800 996014*
http://www.cordarbiella.it

Cordar s.p.a. Biella Servizi

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2019/2021

(Art. 1 co.5 legge 06 novembre 2012, n.190)

****

Versione predisposta in data 10-01-2019

Esaminata dal CdA in seduta del 24/01/2019 e confermata nella seduta del 31/01/2019

Sommario

Sezione I 3

Titolo I - Principi Generali 7

Titolo II - Le Società in controllo ovvero partecipazione pubblica 10

Titolo III - La Corruzione 14

Titolo IV - Rischio di corruzione-Aree di attività 21

Titolo V - I soggetti coinvolti nei fenomeni corruttivi 26

Titolo VI - La formazione del personale 41

Titolo VII - La gestione del rischio corruttivo 44

Titolo VIII - La verifica degli incarichi 49

Titolo IX - La segnalazione di illecito 63

Titolo X - Le fasi del rapporto di lavoro 68

Titolo XI - I Provvedimenti connessi 70

Sezione II 72

Titolo I - La trasparenza 72

Sezione III 84

Titolo I- Accesso Civico 84

Sezione IV 97

Titolo I- Disposizioni finali 97

Sezione V 101

Sezione VI 107

Allegato A) 108

Allegato B) 109

Sezione I

INTRODUZIONE

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall' Assemblea Generale dell'ONU in data 31 Ottobre 2003 mediante la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 09 Dicembre 2003 e ratificata con legge 03 Agosto, n. 116. Tale convenzione prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle efficaci politiche per prevenire la corruzione e l'illegalità anche in collaborazione con gli Stati firmatari della Convenzione stessa.
In data 06 Novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 afferente *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*. La legge in questione è stata pubblicata in G.U. 13 Novembre 2012, n.265 ed è entrata in vigore il 28 Novembre 2012.
Nel prosieguo sono stati segnatamente assunti gli atti in appresso indicati concernenti la materia in questione:
-D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
-D.lgs. 08 Aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50 della legge 06 Novembre 2012, n.190;*
-D.P.R. 16 Aprile 2013, n.62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";*
-*Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.)* predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica approvato con Delibera n.72 in data 11 settembre 2013 da parte della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora sostituita dall' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
L' aggiornamento del presente provvedimento consegue all' emanazione dei provvedimenti di cui i in appresso vengono indicati gli estremi dei principali:
-D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 contenente "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*;

-Determinazione ANAC n.6 in data 28 aprile 2015 "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whisteblower);*

-Determinazione n,8/2015 assunta dall' Autorità Nazionale Anticorruzione in seduta 17 giugno 2015 afferente "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";*

-Provvedimento assunto in data 15 luglio 2015 dall' Autorità Nazionale Anticorruzione afferente al Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33;

-Legge 07/08/2015, n. 124 contenente" Deleghe *al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";*

-Determinazione n.12 assunta in data 28 ottobre 2015 da ANAC contenente "*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione".*

-Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24UE e 2014/25/UE sull' aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d' appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";*

-Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 afferente "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06/11/2012, n. 190 e del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, ai sensi dell'artt. 7 della legge 07/08/2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";*

-Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175 contenente il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";*

-Delibera n. 831 assunta da ANAC in data 03/08/2016 avente ad oggetto "*Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";*

-Delibera n. 833 assunta da ANAC in data 03/08/2016 avente ad oggetto" Linee *guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibilità ed incompatibili"*

-Provvedimento 16 novembre 2016 "*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97";*

A scopo informativo si osserva, con riserva di adeguare ulteriormente il presente provvedimento, che ANAC a livello di documenti ha predisposto;

- "Schema di *«Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»*";
- "*Schema delle Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all' accesso civico di cui all' art. 5 co.2 del d.lgs. 33/2013*";
- "*Schema di Linee guida recanti indicazioni sull' attuazione dell'art.14 del d.lgs. 33/2013-Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali-come modificato dall' art. 13 del d, lgs.97/2016"*;

-ANAC- Delibera n.1309 in data 28/12/2016 "*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all' accesso civico di cui all' art. 5 co.2 del d.lgs. 33/2013";*

-ANAC-Delibera n. 1310 in data 28/12/2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull' attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016";*

-ANAC-Delibera n. 241 dell'08/03/2017 "*Linee guida recanti indicazioni sull' attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall' art. 13 del d.lgs. 97/2016";*

-ANAC Delibera n. 382 in data 12/04/2017 "*Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all' applicazione dell'art. 14co.1 lett. c) ed f) del d. lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN";*

-Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione Circolare n. 2/2017 *"Attuazione delle norme sull' accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";*

-ANAC –Delibera n. 1134 in data 08/11/2017" *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*";

- ANAC-Delibera n. 1033 in data 30/10/2018" *Regolamento sull' esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell' ambito di un rapporto di lavoro di cui all' art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001";*

-ANAC-Delibera n. 1074 in data 21 novembre 2018 "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*

Titolo I - Principi Generali

Art.1- Premessa

La finalità della legge 06 novembre 2012, n. 190 è quella di contrastare il verificarsi di situazioni corruttive perseguendo l'attività di:

-ridurre le opportunità ove si manifestino casi di corruzione;

-implementare la capacità di individuare i casi di corruzione;

-determinare un contesto sfavorevole alla corruzione.

A livello soggettivo, l'obiettivo di evitare fenomeni corruttivi, non riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1 co.2 del D. Lgs.30/03/2001, n.165 ma giusta art. 1 co. 60 della legge 190/2012 il fenomeno afferente alla prevenzione del rischio di corruzione viene trattato anche relativamente agli enti pubblici economici ed ai soggetti di diritto privato partecipati dalla pubblica amministrazione ovvero in controllo pubblico. Da ultimo la materia è stata definita dall' art.2-bis del d.lgs.33/2013.

Art.2- Avvertenze

L'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e parimenti per quanto concerne il Programma Triennale per la Trasparenza e l' Integrità, i cui entrambi testi vennero approvati dal Consiglio d' Amministrazione di Cordar s.p.a. Biella Servizi nel mese di gennaio 2015 si è reso necessario soprattutto per effetto dell' adozione degli atti esplicativi assunti nello specifico da ANAC e conseguenti anche all' approvazione del d.l. 24/06/2014, n.90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l' efficienza degli uffici giudiziari" come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione 11/ 08/2014, n. 114.

Segnatamente la Determina n.8/2015 assunta da ANAC in data 17/06/2015 contenente "Linee guida per l'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" ha il pregio di aver chiarificato alcune circostanze non del tutto definite dalla Legge 06/11/2012, n.190.

Successivamente l'adozione da parte di ANAC della deliberazione n.12 in data 28 Ottobre 2015 concernente "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" ha richiesto un ulteriore e conseguente adeguamento dell'atto programmatico in questione.

Innanzitutto con tale ultimo provvedimento l'Autorità, in applicazione dei disposti di cui all' art.10 co.2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 ha previsto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità venisse obbligatoriamente integrato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in quanto "Sezione" dello stesso.

Gli aggiornamenti apportati al presente atto risultano condizionati per altro, anche per effetto della predisposizione dell'aggiornamento dell'"Organigramma del personale dipendente" che viene declinato in:

- Organigramma;
- Funzionigrammi Settori Tecnico, Amministrativo Finanziario, Organizzazione e Risorse Umane.

Infatti nel corso del mese di dicembre 2018 l'organizzazione del personale dipendente verrà ulteriormente adeguata alla realtà fattuale mediante l'approvazione di un nuovo Piano Organizzativo degli Uffici.

Art. 3- Aggiornamento

Entro i termini previsti dalla vigente normativa l'Organo di Indirizzo Politico ha provveduto ad analizzare gli aggiornamenti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sulla base dei principi da ultimo enunciati da ANAC con *"l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione Delibera 1074 del 21 novembre 2018"* operando secondo il principio espresso dall' Autorità nel senso che anche se la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale l'art.1 co. 8 della Legge 190/2012 è chiaro nello specificare che esso deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio.

Operativamente si è ritenuto opportuno non revocare il testo vigente di PTPC assunto in prima analisi dal Consiglio di Amministrazione di Cordar s.p.a. Biella Servizi in data 12/12/2017, quanto piuttosto, integrare o modificare il testo in questione adeguandolo alla normativa vigente sopravvenuta, allorché applicabile alle" *società in controllo pubblico in quanto compatibile"* giusta art. 2/bis del d.lgs. 33/2013.

Analoga procedura è già stata adottata anche per quanto concerne la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC della delibera n. 1134 assunta in data 08/11/2017 contenente le nuove linee guida adottate dal Consiglio dell'Autorità per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle società controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Si osserva che alla documentazione in questione è allegato l'elaborato denominato "Elenco degli obblighi di pubblicazione" che aggiorna il precedente analogo atto. Tale Tabella riporta le tipologie di documenti che dovranno essere pubblicati obbligatoriamente nella Sezione Società Trasparente del sito internet istituzionale come predisposto nel corso dell'anno 2018. Pertanto a seguito della approvazione del presente aggiornamento, da parte dell'organo titolare di incarichi politici sarà necessario adeguare le Sezioni di Società Trasparente. Il termine per procedere all' adeguamento del P.T.P.C. è stabilito al 31 gennaio 2019.

In effetti il nuovo quadro normativo afferente all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico ed in quelle partecipate, viene ridefinito per effetto del d.lgs. 25/05/2016, n.97 e del d.lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal d. lgs. 16/06/2017, n.100. Per quanto concerne lo strumento della trasparenza si constata altresì che l'attuale formulazione dell'accesso generalizzato, affianca quale strumento di trasparenza la disciplina del d. lgs. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione obbligatoria.

Titolo II - Le Società in controllo ovvero partecipazione pubblica

Art.4- Le Società in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo

Per l'individuazione delle società in controllo pubblico è necessario riferirsi all' art. 2359 co.1, n.1) e 2) del codice civile quindi allorché la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria (art. 2359 co.1, n.1) ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nella stessa (art. 2359, co.1 n.2).

Tali circostanze si verificano anche qualora il controllo sulla società, sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni e quindi in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia comunque condizionata dalle scelte pubbliche.

Per la definizione di società a controllo pubblico ANAC, evidenzia, che l'art. 2 bis co. 2 lett. b) del d. lgs. 33/2013 rinvia all' art. 2 co.1) lett. m. del d. lgs. 175/2016 ove è indicato che per società a controllo pubblico si intendano "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitino i poteri di controllo ai sensi della lettera b)" Il quadro viene definito dal controllo da intendersi quale "situazione descritta dall' art. 2359 del c.c. ".ANAC precisa che rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto e quindi le società in cui il controllo a' sensi dell' art. 2359 del c.c. è esercitato da una pluralità di amministrazioni.

Nell' ambito del controllo si osserva che il d. lgs. 175/2016 all' art. 2 co. 1 lett. o) provvede ad individuare le società in house da intendere "le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16 co. 1 e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all' art. 16 co.3". La fonte normativa in questione definisce la categoria di controllo analogo intendendo" *la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata*".

In base ai principi ora indicati si denota che le società in house sono comprese nell' ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione giusta legge 190/2012.

Art. 5- Natura giuridica di Cordar S.p.A. Biella Servizi

Per quanto concerne Cordar S.p.A. Biella Servizi (in appresso Cordar ovvero la Società) trattasi di Società partecipata interamente da Enti Pubblici Locali di controllo, che istituzionalmente provvede all' esercizio dell'attività di gestore, a favore degli stessi, del servizio idrico integrato in, virtù dell'affidamento" in *house"* conferito da parte dell'Ente di governo dell'Ambito di cui all'art.7 del D.L. 12/09/2014, n.133 convertito in legge 11/11/2014, n.164.

A' sensi del vigente Ordinamento pertanto le Civiche Amministrazioni partecipanti esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Le Civiche Amministrazioni socie determinano obbiettivi specifici, annuali e pluriennali nei limiti e termini previsti dalla normativa vigente.

Art.6- Considerazioni ANAC riguardo alla costituzione di soggetti partecipati dalle pubbliche amministrazioni

ANAC tramite una corposa analisi svolta con delibera n. 831 in data 03/08/2016 manifesta la propria perplessità in merito alla materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza se rapportata al fenomeno connesso alla lievitazione delle partecipazioni della Pubblica Amministrazione in Società di diritto privato e quindi a seguito di una valutazione per l'appunto dal lato quantitativo della esistenza di tali tipi di Enti. Tale posizione che dovrebbe realizzarsi in una revisione attenta da parte delle pubbliche amministrazioni dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici riferendosi alla circostanza afferente la costituzione da parte della pubblica amministrazione di enti di diritto privato, segnatamente se in forma societaria, per lo svolgimento di funzioni pubbliche, per l' esercizio di attività strumentali o per l' erogazione di servizi pubblici locali è conforme a quanto indicato dal legislatore all' art. 1 co. 609 e ss della legge 23 /12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e risulta ispiratrice dei contenuti di cui all' art. 18 legge 124/2015.

All' uopo l'Autorità constata le seguenti criticità:

- Minore garanzia di imparzialità in coloro che operano presso gli Enti;
- Distanza tra l'amministrazione affidante ed il soggetto privato affidatario con maggiori difficoltà nel controllo delle attività di pubblico interesse affidate;
- Il determinarsi di situazioni di conflitto d' interessi in capo ad amministratori, anche per effetto della partecipazione ipotetica degli stessi soggetti in diversi enti di diritto privato;

- La possibile esposizione delle attività di pubblico interesse affidate ad enti di natura privata soggette a pressioni connesse a interessi particolari.

A tal fine ANAC sollecita le Amministrazioni a sviluppare il processo di revisione delle partecipazioni, nel rispetto dei principi in appresso:

- predisposizione dei piani di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni condizionati dai principi della prevenzione della corruzione;
- razionali valutazioni circa le necessità e limitazione dell'esternalizzazione dei compiti di interesse pubblico. A tal fine ANAC sottolinea la necessità che le amministrazioni pongano particolare attenzione alle attività per le quali è rilevante lo svolgimento di accertamenti istruttori relativi a procedimenti amministrativi;
- individuazione, nel procedimento di costituzione di società miste, del socio privato mediante procedure concorrenziali vigilando anche sui requisiti connessi alla moralità ed onorabilità;
- sollecitazione a carico delle pubbliche amministrazioni in modo da sottoporre gli enti partecipati a più frequenti controlli e di più rilevante spessore. Viene ribadito che l'esternalizzazione può giustificarsi in maggiore efficacia, efficienza ed economicità, mai comunque in termini di attenuazione delle garanzie di imparzialità soprattutto nei confronti dell'esercizio di servizi di interesse generale;
- subordinare la disciplina del personale dipendente e nell'affidamento di incarichi ai principi e controlli ispirati dall' art.19 del d.lgs. 175/2016, onde garantire l'imparzialità a decorrere dal reclutamento da attuare tramite pubbliche modalità selettive comprendenti anche le qualifiche dirigenziali, quindi sottraendo in termini concreti la diretta scelta da parte degli amministratori degli Enti;
- garantire la separazione anche dal punto di vista organizzativo delle attività di pubblico interesse da quelle rese a livello imprenditoriale e di libero mercato;
- corretta e costante applicazione dei principi contenuti nel codice di comportamento ed in quello etico

Art. 7- Il controllo analogo nelle Società *"in house"*

In precedenza è stato enunciato che Cordar s.pa. Biella Servizi è compresa nella categoria delle *Società partecipate e controllate congiuntamente che operano nella gestione dei servizi secondo il modello e criterio dell'"in house providing*"**.** Viene ribadito che il d. lgs. n. 175 /2016 all' art. 2 co. 1 lett. o), elabora la definizione di società in "house".

Sinteticamente tale categoria, principalmente richiede che le Civiche Amministrazioni partecipanti esercitino sulla Società in questione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Viene ribadito che tale assunto, fra altri, giustifica che lo Statuto societario preveda all' art.23 un "Organismo di controllo e coordinamento" la cui composizione nonché le cui modalità di organizzazione, operative e di funzionamento sono disciplinate da un formale Regolamento assunto dall' Assemblea generale dei soci in seduta 01/12/2016.

Art.8- I principi di cui alla legge 23/12/2014, n.190- (Legge di stabilità 2015)

In attuazione ai principi di cui alla della Legge 23/12/2014. n. 190 segnatamente per quanto concerne l'art.1 co.611, nel corso dell'esercizio 2016 si è provveduto in merito:

- All' estinzione di Cordar Sviluppo s.r.l. e della collegata Qingdao Hisun Marco Polo Waste Water Treatment Co. Ltd
- Alla fusione per incorporazione di Cordar Imm. s.p.a. come risulta da atto Rep.n.156624 in data 18/07/2016 a rogito dott. Paolo Bilotti Notaio in Biella.
- Attualmente si constata una volontà di contrarre la propria quota di partecipazione in Tener. Bit s.r.l. mediante la cessione della stessa alle Civiche Amministrazioni

Titolo III - La Corruzione

Art.9- Definizione di corruzione

Il concetto di corruzione nell'ambito dell'applicazione del PTPC e della legge 190/2012, ha una consistenza maggiore rispetto a quella penalistica. Infatti in tale categoria, vengono compresi, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II Libro II del codice penale, le varie situazioni che, a prescindere dalla rilevanza penale, si riscontrano nel corso dell' attività amministrativa, caratterizzate dall' abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati ovvero la soddisfazione di interessi privati allorché tali interessi condizionino impropriamente l' azione della Società. La situazione si concretizza sia allorché tale comportamento abbia avuto successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Secondo ANAC la legge 190/2012 fa riferimento a situazioni di malfunzionamento ovvero "cattiva amministrazione" nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. In altri termini tale fenomeno consiste nel perseguire l'" assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari." Tale circostanza cagiona come primo effetto un danno alla immagine e alla credibilità della Società.

Il principio enunciato viene ulteriormente ripreso dall'Autorità allorché la stessa ribadisce che i fenomeni corruttivi non riguardano necessariamente il solo compimento di reati, ma concernono l'adozione di comportamenti ed atti contrari al principio di imparzialità cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Pertanto le misure di prevenzione si sviluppano in base alle caratteristiche organizzative della Società e riguardano sia l'imparzialità oggettiva (condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l'imparzialità soggettiva dell'operatore (al fine di escludere i casi caratterizzati da connotazioni di privilegio di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale). In concreto pertanto le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi assegnati agli uffici ed ai singoli dirigenti.

Una puntuale esemplificazione dell'attività di prevenzione viene desunta da una comunicazione della Commissione Europea (COM/2003/317), ove vengono riportati alcuni principi per migliorare la lotta alla corruzione e quindi:

- Individuazione di una posizione specifica per i dirigenti e responsabili dei processi decisionali;
- Istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili;
- Piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;
- Adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e di vigilanza;
- Promozione di strumenti di trasparenza;
- Adozione codici di condotta;
- Sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l'illecito;
- Previsione di incentivi che inducano il settore privato ad astenersi dal commettere atti di corruzione, quali i codici di condotta o "liste bianche" delle imprese integre.

Art.10- Obiettivi

Si ribadisce che l' obbiettivo della legge 6 novembre 2012, n.190 è quello di prevenire l' insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi a cui sono soggette le pubbliche amministrazioni così come per quanto concerne le Società in controllo pubblico Per quanto riguarda il lato soggettivo si ravvisa dunque che il legislatore, ribadisce tale esigenza, mediante il d.lgs. 97/2016 , anche nei confronti delle Società in controllo pubblico,ove sussiste la necessità di prevenire i rischi di corruzione a cui sono soggette le amministrazioni controllanti.

Art.11- Piano Nazionale Anticorruzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 consiste nel primo documento di programmazione in materia, predisposto in attuazione all' art. 19 del D.L. 90/2014 che ha trasferito all' ANAC tutte le competenze afferenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza segnatamente previste dalla Legge 190/2012.

La vigente normativa, precisa che il Piano Nazionale Anticorruzione è atto generale di indirizzo rivolto alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico. Per quanto concerne il coordinamento con gli atti pregressi ANAC constata che il PNA 2013 è da considerarsi superato in riferimento:

- all' identificazione degli enti destinatari;
- alla rotazione del personale;
- alla tutela del dipendente che segnale illeciti;

mentre è confermata la gestione del rischio anche per effetto delle modifiche apportate in sede di aggiornamento avvenuto tramite segnatamente le Determinazioni n.8 e 12 assunte dall' Autorità peraltro da considerare integrative rispetto al documento ora analizzato. L' obiettivo attribuito al PNA è quello di promuovere presso i soggetti interessati misure di prevenzione della corruzione.

A tal fine all' uopo ANAC individua:

- misure di prevenzione oggettiva che mediante soluzioni organizzative tendono a ridurre ogni spazio all' adozione di interessi particolari volti al condizionamento delle decisioni pubbliche;
- misure di prevenzione soggettiva che tendono a garantire l'imparzialità dell'operatore che partecipa ad una decisione amministrativa.

ANAC auspica che il PNA contribuisca a responsabilizzare i soggetti che operano nelle Amministrazioni ed Enti.

E' da evidenziare che il vigente Ordinamento persegue finalità di semplificazione dell' attività amministrativa unificando in un solo strumento il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale della Trasparenza e dell' Integrità come segnatamente previsto nel testo di cui al d.lgs. 33/2013,all' atto della individuazione dei modelli per l' organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria che all' uopo nel prosieguo verrà individuato come elemento costitutivo del PTPC ed individuato in quanto Sezione dello stesso con il termine convenzionale di *"Note Aggiuntive sulla Trasparenza"*.

Art.12- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Fatto salvo quanto previsto in precedenza l'art. 1 co.1 d.lgs. 33/2013 fa carico ai soggetti cui è rivolta la legge 190/2012 di predisporre un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato dalle Note Aggiuntive per la trasparenza che sulla base delle indicazioni presenti nel PNA 2018, definisce le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione.

Art.13- Finalità del PTPC

Il PTPC consiste in "uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione".

Il Piano ha come scopo l'attuazione di principi di corretta amministrazione della Società che si concretizzano in azioni volte a:

- individuare le aree di attività nell' ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere, per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del soggetto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull' osservanza del piano. Si reputa che in termini concreti la circolazione delle informazioni nel processo di formazione della volontà sociale rappresenta una positiva modalità operativa che se attuata genera il coinvolgimento delle professionalità presenti in Azienda;

- monitorare i rapporti intercorrenti tra Cordar ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o convenzioni verificando eventuali relazioni di parentela ovvero di affinità sussistenti fra utenti e dipendenti della Società;

- individuare specifici obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni normative.

Pertanto gli Enti soggetti alla normativa anticorruzione, sono tenuti prioritariamente a stabilire le modalità di controllo interno e di prevenzione di potenziali attività di natura corruttiva.

Il controllo interno è da intendersi quale complesso di regole, procedure e strutture organizzative definite per assicurare *"ex ante"* che l'attività societaria sia svolta con efficienza ed efficacia nel rispetto di regole e nella consapevolezza dei rischi gestionali assunti, valutati coerentemente con i principi di una prudente gestione. Il sistema di controllo interno condiziona le attività dei soggetti designati a svolgere mansioni direttive ed operative richiedendo pertanto la conoscenza delle proprie responsabilità e dei propri poteri.

Con tale strumento, si individuano inoltre le procedure ritenute appropriate alla formazione dei dipendenti, destinati ad aree a rischio di fenomeni corruttivi.

Sinteticamente dunque il presente Piano costituisce documento programmatico di Cordar, in esso confluiscono le finalità e le linee di indirizzo che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha assunto in base alle informazioni rese dai Responsabili dei diversi servizi e dei contenuti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, redatto a' sensi del D.lgs. 08/06/2001, n.231.

Il PNA vigente identifica gli attuali elementi tenuti ad integrare la struttura del PTPC che concretamente consistono:

- negli "obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati" dal Consiglio d' Amministrazione, in quanto organo coinvolto e responsabilizzato nella determinazione "delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione";

- nelle "soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previste dalla normativa vigente" conglobati in una autonoma Sezione del documento programmatico di cui trattasi ed indicanti i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati. Tale esigenza è attualizzata per effetto della modifica intervenuta nei confronti dell'art.10 del d.lgs. 33/2013 da parte del d.lgs. 97/2016 e della soppressione dell'obbligo di redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

ANAC ha evidenziato che se la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale il co. 8 dell'art. 1 della legge 191-2012precisa che esso deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio

Dai presupposti enunciati si concretizza la necessità di prevedere specifici obiettivi di natura strategica in tema di prevenzione della corruzione giusta legge 190/2012 che troveranno allocazione in una specifica sezione del MOG 231.

Proseguendo nell' analisi delle modifiche normative si constata che, in base ai principi espressi dal PNA, l'attività di trasparenza deve intendersi come circostanza di natura organizzativa finalizzata al coinvolgimento, alla cooperazione ed alla responsabilizzazione delle risorse aziendali. Tale assunto è suffragato dalla necessità di attuare un processo di automatico censimento dei dati oggetto di trasparenza sul quale il RPCT vigila garantendo il corretto adempimento e la responsabilità di procedere alla pubblicazione. A conclusione dell'analisi afferente all'argomento si rileva che ANAC rivolge una raccomandazione di carattere generale riguardante la necessità di coinvolgere "gli stakeholder nella elaborazione e nella attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità".

I principi indicati nel presente articolo si evidenziano nell' assunto di cui all' art. 1 comma 8 legge 190/2012 ove viene indicato che l'attività di elaborazione dei PTPC e delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate giusta d.lgs. 231/2001 non possono essere affidate a soggetti estranei all' Ente o tramite l'utilizzazione di supporti generici forniti da soggetti esterni. L' attività di cui trattasi infatti:

- presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa e delle modalità di configurazione dei processi decisionali e dei profili a rischio;
- comporta l'indicazione delle misure di prevenzione che più si giustificano alle caratteristiche dell'Ente.

Per quanto concerne i contenuti in materia di trasparenza come definiti dall' organo di indirizzo politico ed individuabili nella Sezione II del presente atto, costituiscono elementi necessari ed ineludibili.

Art.14- Articolazione del Piano

Il Piano si articola secondo le modalità in appresso:

- Soggetti: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e responsabilità (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio);
- Aree di rischio: frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio obbligatorie (art.1, co.16 legge n. 190/2012);
- Misure obbligatorie ed ulteriori: sono le misure previste obbligatoriamente dalla legge 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A. e quelle ulteriori ossia facoltative, con indicazione della tempistica e collegamento con l'ambito "soggetti" in relazione all' imputazione di compiti e di responsabilità;
- Tempi e modalità del riassetto: sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del PTPC adottato e gli interventi di implementazione e miglioramento del contenuto;

Titolo IV - Rischio di corruzione-Aree di attività

Art. 15- Aree di attività a rischio di corruzione

Cordar ha provveduto, relativamente alle aree di attività esposte a rischio di corruzione, alla mappatura di distinti processi sulla scorta delle circostanze desunte dall' esperienza maturata nell' ambito della concreta attività operativa.

Segnatamente l'Allegato 2 al P.N.A. ha individuato le aree in appresso definite "obbligatorie":

-area finalizzata all' acquisizione ed alla progressione del personale;

-area finalizzata all' affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all' affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico già disciplinato dal d.lgs.163/2006 ora d.lgs. 50/2016;

-area finalizzata all' adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

-area finalizzata all' adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Tali aree vengono analizzate nel Mog.231.

Con l'Adeguamento del PNA in data 28 ottobre 2015, ANAC ha constatato l'ulteriore esistenza di aree attribuibili anche alle Società, caratterizzate da un alto livello di probabili eventi rischiosi.

Tali aree definite nel Mog 231 sono connesse allo svolgimento delle attività in appresso:

- agli incarichi e nomine;
- alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ai controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- agli affari legali e contenzioso

Oltre alle aree sovra indicate, il PNA, rileva l'esistenza di ambiti di attività peculiari a ciascun soggetto che possono far emergere "aree di rischio specifiche" ugualmente indicate nel Mog 231.

Art.16- Rapporto fra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001 e PTPC

ANAC ha disposto con Determina n.8/2015 che "*in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all' interno delle società in coerenza con le finalità della legge n.190/2012*". Il Responsabile della prevenzione della corruzione elabora pertanto le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex legge 190/2012 sottoponendole all' adozione del Consiglio d' Amministrazione della Società. Tali misure devono riferirsi alle attività svolte dalla Società ed alla specificità organizzativa della stessa, sono riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs.231/2001 e chiaramente identificabili in quanto alle stesse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Si ribadisce che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione non può essere affidata a soggetti terzi estranei alla società.

In attuazione a quanto previsto nel precedente comma ed al fine di consentire una azione di prevenzione integrata tra i soggetti esercenti le diverse attività aziendali, il contenuto del modello di organizzazione e gestione, dovendo considerare anche il rischio di fenomeni corruttivi, è soggetto alle condizioni il cui contenuto minimo viene in appresso indicato:

- Individuazione delle aree operative a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all' attività ed alle funzioni dell'ente;
- Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Adozione ed applicazione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori;

- Regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull' implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 17- Ambito di applicazione della legge 190/2012 e del d.lgs. 231/2001

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo si osserva che la legge 190/2012 ed il d.lgs. 231/2001 sono rivolti a diversi ambiti di applicazione nonostante l'analogia di fondo dei distinti sistemi, finalizzati entrambi alla prevenzione della commissione di reati.

Segnatamente quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. 231/2001 concerne quelli commessi nell' interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell' interesse di questa diversamente dalla legge 190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Art. 18- MOG 231

Tramite l' art. 1 co.2-bis della legge 190/2012 nel testo novellato per effetto dell' art.41 del d.lgs. 97/2016 il rapporto fra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001(in appresso MOG 231) e PTPCT è stato ulteriormente chiarificato ponendo a carico delle società in controllo pubblico, l' obbligo di integrare il modello di Organizzazione e gestione del rischio giusta d.lgs. 231/2001 mediante misure idonee ad impedire la realizzazione di fenomeni corruttivi, da comprendere in un documento unitario in sostituzione del PTPC Tale operazione deve consentire l' individuazione, all' interno del documento unitario, di una autonoma sezione fisicamente individuabile rispetto a quella derivante dall' applicazione del MOG 231. Si osserva che tale orientamento era già stato indicato da ANAC con deliberazione n.8/2015 ed è confermato dalla delibera 1134/2017.

In termini fattuali il P.N.A. ha ribadito che l'obiettivo perseguibile dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di diritto privato in controllo pubblico consistono nell' adozione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione. Tale atto di programmazione ha individuato la necessità di attuare misure di prevenzione:

-oggettive allorché tendenzialmente rivolte a soluzioni organizzative idonee ad eliminare ovvero a ridurre ogni spazio alla sussistenza di interessi particolari volti allo scorretto condizionamento delle decisioni pubbliche;

-soggettive tendenti a garantire la posizione di imparzialità e conformità al ruolo ricoperto dell'operatore pubblico che partecipa ad un procedimento amministrativo mediante l'adozione di attività di:

- indirizzo;
- istruzione;
- gestione.

Fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo, si denota che il PNA in sostanza prosegue individuando, nella lotta alla corruzione, la centralità della prevenzione, indicando quindi, quale esigenza preminente l'individuazione di misure di prevenzione idonee connesse e condizionate dalla specifica realtà amministrativa individuata per tipologia ovvero per settori specifici di attività. Infatti le misure di cui trattasi, si concretizzano attraverso l'analisi dei rischi di corruzione connessi allo specifico ruolo esercitato." *Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, le amministrazioni interessate potranno anche adottare diverse misure preventive, sempre che dimostrino la loro maggiore congruità in relazione al proprio contesto organizzativo".*

Art.19- Individuazione dei concreti processi a rischio

Per ciascuna categoria di area di cui in precedenza, nell'ambito della quale è più elevato il rischio di corruzione sono state individuate, mediante schede (Allegato con lettera A) Parte speciale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo), lo svilupparsi dei potenziali rischi corruttivi, indicando per ognuno il relativo livello di rischio e la specifica misura preventiva.

A scopo informativo si osserva che nel corso dell'esercizio 2016 le misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 sono state applicate, nel caso in cui sussistessero i presupposti, alla residua attività svolta da Cordar Sviluppo s.r.l. in liquidazione. Società formalmente sciolta dal mese di novembre 2016; il Responsabile della corruzione di Cordar s.p.a. Biella Servizi dott. Roberto Gariglio ha garantito comunque l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ed è stato responsabile dell'attuazione delle stesse.

Titolo V - I soggetti coinvolti nei fenomeni corruttivi

Art.20- Organigramma

Con Organigramma si intende la rappresentazione grafica della struttura di una Azienda e delle fasi di svolgimento delle varie operazioni aziendali.

La vigente struttura della Società è riportata nel Piano Organizzativo approvato dal Consiglio d' Amministrazione.

Art. 21- Soggetti operativi nell'ambito della prevenzione della corruzione

Con l'esplicitazione di soggetti che operano nell'ambito della prevenzione della corruzione all' interno di Cordar si intende individuare i profili che in base al ruolo ricoperto ed alla connessa responsabilità, partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione. A tal fine vengono individuate le figure in appresso:

a) Il Consiglio d' Amministrazione che:

- provvede alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza mediante un apposito atto con indicazione della relativa decorrenza. ANAC sottolinea l'esigenza e l'inopportunità che il profilo in questione provenga da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo ancor più nel caso di esistenza di vincolo fiduciario;
- adotta il PTPC. L' Organo è tenuto a dedicare un attento interesse alla individuazione delle misure, soprattutto a livello preventivo, da attivare nell'ambito organizzativo necessarie a debellare i rischi di fenomeni corruttivi. Come già in precedenza sostenuto, particolare attenzione deve infatti essere prestata alla individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da inserire nei PTPCT al fine di concretizzare un valido sistema operativo. ANAC osserva che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico che si realizza anche attraverso la pubblicazione di "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree a rischio, rispetto a quelli obbligatori previsti dall' ordinamento. È rimarcato che la mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento rilevante ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all' art. 19 co.5 lett. b) del d.l. 90/2014 nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei PTPC

- adotta il codice di Comportamento da intendersi quale atto disciplinante il comportamento del personale dipendente circa la modalità di porsi rispetto all' Azienda, agli Utenti, agli altri dipendenti;
- adotta il codice Etico inteso quale complesso normativo disciplinante l'atteggiarsi dell'Azienda nei confronti di terzi;
- adotta atti di indirizzo aventi ad oggetto la prevenzione della corruzione internamente alla realtà aziendale.
- decide in merito all' introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- riceve la relazione annuale del RPCT e le eventuali segnalazioni dallo stesso predisposte aventi ad oggetto disfunzioni riscontrate ed inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione del rischio e della trasparenza;
- individua e nomina il soggetto che esercita le funzioni di RASA giusta art. 33-ter d.l. 179/2012.

b) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel prosieguo RPCT**).**
ANAC con Delibera n.831 in data 03/08/2016 ribadisce che opportunamente, anche a causa dell'eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, risulta giustificata l'unificazione in capo ad un unico soggetto delle connesse funzioni. In coerenza a tale principio espresso con delibera n. 1310/2017 solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative è possibile mantenere distinte le due figure di RPC e di RT. In tali casi è necessario comunque che le società esplichino le motivazioni di tale scelta nei provvedimenti di nomina, garantendo il coordinamento delle attività svolte dai distinti responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo. L' Autorità ritiene che le funzioni di RPCT segnatamente per quanto concerne l'elaborazione del Piano giusta art. 1 co. 8 della legge 190/2012, non possa essere affidata a soggetti estranei alla Società.
Così come l'ordinamento vigente considera eccezione che l'incarico di RPCT potrà coincidere con quella di un amministratore, purché privo di deleghe gestionali Talché tale circostanza è condizionata ad una congrua ed analitica motivazione anche in ordine all' assenza nello specifico di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge ed indicati nel presente atto.

ANAC sinteticamente ritiene che le condizioni essenziali che devono caratterizzare l'attività del RPCT risultano:

- il potere di interlocuzione e di controllo;
- la posizione di autonomia ed indipendenza organizzativa;
- l'attribuzione di un supporto conoscitivo tecnico e operativo, riconosciuto e documentato;

Si ritiene che tali condizioni possano essere implementate:

- dall' esperienza acquisita dal soggetto interessato in settori analoghi anche se di diversa natura giuridica ma comunque operanti nella sfera dei servizi pubblici. Si osserva che tale circostanza, possa costituire una premessa interessante allo sviluppo dell' attività del profilo in questione;
- Possesso di titolo di studio adeguato al ruolo da ricoprire segnatamente per quanto concerne la disciplina giuridica,
- Escludere coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari. In relazione alle funzioni attribuite ANAC che il RPCT debba comunicare tempestivamente all' Ente presso cui presta servizio di aver subito eventuali condanne di primo grado segnatamente per quanto concerne il d. lgs. 31-12-2012 n. 235 art. 7 co. 1 lett. da a) ad f) nonché per i reati contro la pubblica amministrazione segnatamente quelli richiamati dal d. lgs. 39-2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I" Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione". L' Amministrazione, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPTC interessato è tenuta alla revoca dello stesso.

L' incaricato predispone le misure organizzative per la prevenzione della corruzione giusta legge 190/2012 utilizzando i poteri di vigilanza sull' attuazione concreta delle misure stesse, proponendone le integrazioni e le modifiche più opportune. Pertanto si ritiene che il sistema di monitoraggio del PTPC rappresenti un concreto apporto alla prevenzione del rischio di corruzione.

Segnatamente in base alla circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni del soggetto in esame consistono nel:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottata dall' organo di indirizzo politico di ciascun Ente e i relativi aggiornamenti;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
- verificare, d' intesa con il dirigente competente e compatibilmente con l'organico aziendale l'eventuale effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale che opera in settori a rischio da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;

Inoltre provvede a:

- verificare il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti;
- verificare il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del d.lgs.39/2013 ed in conformità ai principi enunciati da ANAC mediante Delibera n.831 e 833 in data 03/08/2016;
- provvedere alla verifica ed ai controlli afferenti all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità concretizzatesi successivamente all' assunzione di incarichi relativamente al personale dipendente;
- garantire la diffusione del Codice Etico e del Codice di comportamento all'interno della Società verificando la sua applicazione;

- segnalare al Settore Organizzazione e Risorse umane eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- elaborare la relazione annuale sull' attività svolta assicurandone la pubblicazione;
- definire, nell'ambito del Modello di Organizzazione gestione e controllo giusta d.lgs.231/2001, le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e illegalità all' interno della società in coerenza con le finalità della legge 190/2012;
- individuare le attività in cui è più elevato il rischio di corruzione;
- svolgere un controllo costante sulle soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento afferente alla trasmissione dei dati e documenti da pubblicare mediante l'individuazione dei diversi responsabili;
- provvedere alla diretta pubblicazione sulla Sezione "*Società Trasparente"* del sito istituzionale aziendale degli atti assunti dai diversi servizi, garantendo la regolarità delle informazioni adottate e la conformità delle stesse ai criteri previsti dal vigente ordinamento;
- garantire l'aggiornamento, entro i termini normativamente stabiliti, dei dati e documenti pubblicati;
- curare la comunicazione al Settore Organizzazione e risorse umane di omissioni e ritardi nella trasmissione dei dati o atti da pubblicare ovvero di reiterate circostanze afferenti erronee indicazioni circa la predisposizione degli atti soggetti alla pubblicazione ovvero al controllo istituzionalmente attribuito;
- disporre l'attestazione circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- garantire il rapporto interorganico con il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di cui al decreto del Ministero dell'interno 25/09/2015 afferente "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";*
- indicare al Settore Organizzazione e risorse umane i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- segnalare all' organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all' attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo politico curando la sintetica pubblicazione delle decisioni assunte;

- partecipare alle riunioni dell'Organismo di controllo e coordinamento di cui all' art.23 dello Statuto Aziendale, curando la verbalizzazione delle sedute;
- provvedere alla pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale garantendo che i documenti pubblicati e le loro modifiche o aggiornamenti rimangano consultabili unitamente a quelli riguardanti gli anni precedenti;
- elaborare, trasmettere all' Organo di Indirizzo e conseguente pubblicare sul sito istituzionale della Relazione annuale di cui all' art.1 co. 14 legge 190/2012.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve poter svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con la struttura amministrativa.

Egli può richiedere, verbalmente ovvero in forma scritta, presso tutte le strutture della Società, informazioni e chiarimenti su comportamenti che possono integrare fattispecie corruttive ovvero cagionare dubbi circa la conformità dei comportamenti rispetto alla normativa in materia. Egli può interloquire con i responsabili delle aree operative per acquisire gli atti necessari al disimpegno delle sue funzioni, procedere a verifiche, ispezioni ed ogni altra attività necessaria allo svolgimento dei compiti attribuitigli. A' sensi del vigente codice di comportamento i dipendenti prestano la loro collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, in attuazione delle specifiche mansioni attribuite. La violazione di tale dovere è oggetto di responsabilità disciplinare.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, si relaziona con il Consiglio d'Amministrazione, nei cui confronti egli è responsabile dell'attività svolta, con gli organismi di controllo e con ANAC.

Sul ruolo ed i poteri del Responsabile della prevenzione e della trasparenza l'Autorità ha recentemente adottato la delibera n. 840 in data 02-10-2018 in cui sono state fornite indicazioni interpretative ed operative con riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruzioni del RPCT nel caso siano segnalati casi di presunta corruzione. ANAC rileva che i poteri di vigilanza del RPCT sono stati attribuiti come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna allo stesso consistente nel proporre e predisporre adeguati strumenti interni all' amministrazione per contrastare l'insorgenza dei fenomeni corruttivi. E'escluso comunque che spetti al RPCT accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Si rinvia comunque ai "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza "di cui all' Allegato 2 della citata Delibera n.1074 assunta da ANAC in data 21-11-2018.

Nell'ambito dell'attività svolta dal RPCT si cita, per l'importanza assunta, il riferimento alla vigilanza ed al controllo sulla trasparenza esercitata dall' Autorità di cui all' art. 45 del d. lgs. 33-2013 che attribuisce ad ANAC le funzioni di "controllare l' esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere , entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza " nonché il compito di "di controllare l' operato dei responsabili per l trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all' interneo delle amministrazioni"

c) I Referenti per la Prevenzione consistenti nei dirigenti dei diversi settori aziendali provvedono ad informare a sua richiesta l'RPCT sull'organizzazione ed attività della Società in modo che questi disponga delle necessarie conoscenze relative all' intera struttura, al fine di garantirgli le conoscenze necessarie all' adeguamento e monitoraggio del PTPC e sull' attuazione delle misure assunte.

Il rapporto con i referenti comunque non esclude, ma anzi integra le conoscenze acquisite in sede di diretta interlocuzione tra RPCT e responsabili dei diversi servizi.

In particolare la dirigenza aziendale, conformemente ai principi indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.1 in data 25/01/2013:

- collabora con l'RPCT nella verifica del comportamento tenuto dai dipendenti del relativo settore, al fine di accertare l'effettivo rispetto dei disposti normativi disciplinanti l'attività svolta, segnatamente per quanto concerne lo sviluppo procedurale previsto, segnalando eventuali circostanze anomale che potrebbero anche coinvolgere finalità o scopi corruttivi;
- può individuare l'opportunità di proporre al RPCT eventuali integrazioni al presente provvedimento al fine di rendere più incisiva l'azione svolta all' interno della Società ed eliminare eventuali criticità accertate;
- garantisce la partecipazione alle iniziative di formazione da parte del personale della relativa struttura;

d) L' Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.231/2001:

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all' organo, il Consiglio d' Amministrazione ha optato per la composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 ed al fine di consentire il collegamento funzionale internamente alla Società, tale figura sinora coincideva con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Quanto sopra in base alle conclusioni pervenute in sede di adozione della determinazione ANAC n.8/2015.Tale soluzione risulta attualmente modificata, in base alle considerazioni di cui alle linee guida contenute in delibera 8/11/2017 n. 1134 che comunque consentono di mantenere tale situazione fino alla scadenza del mandato. Essendo scaduto il mandato unitario al 31/12/2018 devono necessariamente essere distinte le cariche.

e) Il Settore Organizzazione e Risorse umane della Società:

- attua i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza.

f) I dipendenti di Cordar:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- sono obbligati ad osservare le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC;
- segnalano circostanze di rischio al proprio superiore.

Nonostante l'art.1 co.12 della Legge 190/2012 attribuisca la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al responsabile per la prevenzione della corruzione, i dipendenti mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi, in relazione alle concrete mansioni attribuite.

Si ribadisce che la carente collaborazione al RPCT, da parte di tutti i soggetti obbligati (in tale dizione sono compresi anche i dirigenti, i consulenti ed i collaboratori), integra un illecito sanzionabile a livello disciplinare o contrattuale, così come la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce parimenti illecito disciplinare o sanzionabile contrattualmente.

Art.22- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza-Individuazione e conferimento incarico

A' sensi dell'art.1 co. 7 della Legge 190/2012 il Consiglio di Amministrazione di Cordar s.p.a. Biella Servizi ha nominato in data 01/01/2019 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, previo accertamento circa il possesso dei requisiti necessari e l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere ed alle attività da svolgere, il dipendente.

In Cordar s.p.a. Biella Servizi la scelta è ricaduta su un soggetto che attualmente non esercita le funzioni di dirigente poiché tale società è dotata di un numero limitato di dirigenti comunque assegnati allo svolgimento di attribuzioni gestionali in aree a rischio corruttivo.

I criteri in base ai quali al soggetto in questione è stato conferito l'incarico risultano:

- Stabilità dell'incarico;
- Imparzialità di giudizio;
- Inesistenza di ragioni di incompatibilità;
- Onorabilità del soggetto;
- Diligenza, prudenza, perizia;
- Conformità ed unicità in Azienda del titolo di studio posseduto;
- Non assegnazione allo svolgimento di compiti gestionali diretti o di amministrazione attiva in aree a rischio corruttivo, né di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario. Inoltre il soggetto in questione possiede l'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società, anche per la considerevole temporale presenza in essa, ed è dotato della necessaria autonomia valutativa;
- Il soggetto ha sempre mantenuto una condotta integerrima e non è stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna ovvero provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio di Amministrazione svolge sull' attività e sull' operato del funzionario di cui al precedente comma, una vigilanza stringente e periodica.

Si ribadisce che nell' ambito della ridefinizione del Piano Organizzativo degli Uffici, l'organo di indirizzo ha provveduto alla definizione della struttura organizzativa idonea a garantire l'espletamento dell'incarico in questione con autonomia ed effettività.

Stante la natura delle attribuzioni conferite dall' Ordinamento al RPCT, caratterizzate dall' imparzialità e dirette nei confronti del personale dipendente e talora anche per quanto concerne le disfunzioni nei confronti degli organi di indirizzo, è di preminente necessità che a livello organizzativo e gestionale l' organo di indirizzo politico assuma misure organizzative dirette a garantire e tutelare il soggetto da possibili ritorsioni nei suoi confronti in ragione delle attribuzioni conferite ed a causa dell' attività svolta.

Per fattualmente garantire il ruolo e l'attività esercitata dal RPTC è prevista la segnalazione ad ANAC di eventuali misure discriminatorie assunte a suo danno; pertanto ANAC interviene non più solamente nel caso di provvedimento di revoca, assunto nei confronti dell'RPTC connesso allo svolgimento delle sue funzioni (art. 15 co3 d.lgs. 08/04/2013, n.39).

Parimenti, si constata che la vigente normativa, segnatamente per quanto concerne il d.lgs. 97/2016, innovando la precedente, ha inteso rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT con tutta la struttura organica aziendale. Si osserva inoltre che alla responsabilità del RPCT viene ad assommarsi a quella dei soggetti responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. La fonte normativa indicata, precisa che in caso di ripetute violazioni al PTPC sussiste la responsabilità per omesso controllo, salvo il caso che il RPCT dimostri di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità. ANAC ritiene inoltre che in capo ai dirigenti sussistono le responsabilità connesse al caso di mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione allorché l'RPCT provi di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull' osservanza del Piano.

Segnatamente in caso di commissione, all' interno della Società di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde dell'accaduto disciplinarmente, per danno erariale e all' immagine della Società salvo che dimostri:

- l'avvenuta predisposizione, prima della commissione del fatto, del PTPC e di aver osservato le prescrizioni di cui all' art.1 co.9 e 10 legge 190/2012;

- non sussista omessa vigilanza sul funzionamento e sull' osservanza del PTPC segnatamente per quanto concerne l'attuazione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi; le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Per quanto concerne gli assetti organizzativi ed il supporto operativo il PNA 2016 prevede la necessità di istituire una struttura di supporto al RPCT. In Cordar tale esigenza è soddisfatta dalla presenza del personale inquadrato nel Settore Tecnico che in tal modo garantisce la previsione di competenze multidisciplinari segnatamente per quanto concerne le funzioni aziendali deputate ai controlli interni o di audit.

Art. 22.1 La revoca del RPCT e le misure discriminatorie nei suoi confronti

Tra le prerogative connesse alla autonomia ed indipendente dell'RCPT il legislatore ha previsto che in caso di revoca dell'incarico, l'Autorità possa chiedere all' Ente che ha adottato il relativo provvedimento il riesame della decisione nel caso in cui la revoca sia connessa alle attività svolte dal RPCT In materia di prevenzione della corruzione. Parimenti l'Autorità può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengono misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione. La necessità di chiarire ulteriormente alcuni profili attinenti alle proprie modalità di intervento ha condotto ANAC ad adottare il "Regolamento sull' esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione e della trasparenza per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione"

Art.23- Informazioni all' RPCT

Chiunque è tenuto ad informare il RPCT circa il funzionamento e l'osservanza del PTPC; tale assunto è da ricomprendere nella categoria dei doveri attribuiti all'intero apparato aziendale e quindi in caso di omissione il comportamento è sanzionabile e, secondo ANAC, da valutare con particolare rigore.

Al fine di attuare tali presupposti si rinvia alla definizione di specifiche regole ed atti organizzativi interni. ANAC sottolinea l'esigenza di un fattivo coinvolgimento dell'intero personale in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Pertanto viene invocato lo spirito di coinvolgimento e responsabilizzazione degli uffici a tale attività.

Qualsiasi irregolarità di natura eventualmente corruttiva, nota ai Referenti, deve essere da questi comunicata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione, segnalano al Referente presso il servizio di appartenenza, qualsiasi anomalia accertata indicando le eventuali motivazioni della stessa. Conformemente a quanto indicato dal Codice Etico ogni dipendente è tenuto a segnalare ai responsabili di settore o all' Organo di Vigilanza eventuali situazioni di conflitto d' interessi.

L'RPCT può verificare segnalazioni, provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché non anonime allorché le stesse evidenzino situazioni che configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Art. 24- RASA –Individuazione

L'RPCT è coinvolto al controllo sul corretto funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

Cordar s.p.a. Biella Servizi in quanto stazione appaltante, giusta i parametri di cui al d.lgs. 18/04/2016, n. 50, è tenuta ad individuare il soggetto responsabile dell'iscrizione, inserimento e aggiornamento annuale degli elementi identificativi dell'Azienda all' Anagrafe in questione.

L' obbligo informativo di cui trattasi consiste nella implementazione della BDNCP dei dati relativi all' anagrafica dell'Azienda, della classificazione della stessa e dell'articolazione dei centri di costo.

In ossequio alla normativa citata è stato all' uopo nominato nella posizione in questione, l'attuale Dirigente del Settore Tecnico dott. ing. Valter Giovannini.

La nomina del RASA è intesa quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, la sua omissione può giustificare l'esercizio del potere di ordine da parte dell'Autorità nei confronti dell'organo amministrativo di vertice

Art.25- Organismo indipendente di valutazione (OIV)

L' OIV riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, ottemperando alle attività previste dall' art. 14 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150.

Il PNA 2016 constata che l'OIV appartiene ad una previsione normativa propria della pubblica amministrazione che pertanto risulta estranea alle società. ANAC ebbe già modo in passato di manifestare analoga considerazione mediante Delibera n.77/2013 allorché indicò, per quanto concerne le società in controllo pubblico nel RPCT, l'Organo responsabile dell'attestazione relativa all' assolvimento degli obblighi di predisposizione e pubblicazione degli atti.

Neppure il d.lgs. 97/2016 ha innovato nel senso di estendere alle società l'obbligo di dotarsi di OIV. Mutuando il parere di un autorevole soggetto che si è occupato peraltro marginalmente delle problematiche in questione è corretto ritenere che "*il Legislatore abbia al momento escluso che le società in controllo pubblico e partecipate per l' attività di pubblico interesse, contraddistinte da processi interni e da modalità di gestione condotti in forma di impresa, divengano immediatamente destinatarie di obblighi di trasparenza inerenti processi e/o procedimenti estranei al proprio perimetro di business*".

Art.26 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali

A seguito dell' applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE)2016-679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27-04-2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95-46-CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" e dell' entrata in vigore il 19-09-2018 del decreto legislativo 10-08-2018, n. 101 che adegua il Codice in materia dei dati personali d.lgs. 30-06-2003, n. 196 alle disposizioni del Regolamento (UE) 216-679 ANAC ha chiarito la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33-2013. Innanzitutto l'art. 2-ter del d.lgs. 196-2003 prevede che la base giuridica per il trattamento di dati personali connesso all'esecuzione di una funzione di interesse pubblico o connesso all' esercizio di pubblici poteri "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". L' ordinamento stabilisce inoltre che "la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all' esercizio di pubblici poteri a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ". Il regime giuridico per il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è rimasto confermato dal principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge ovvero di regolamento. Quindi il valore riconosciuto alla trasparenza è subordinato al vincolo, a carico delle pubbliche amministrazioni, prioritario alla pubblicazione sui propri siti istituzionali, di dati e documenti contenenti dati personali, della verifica che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33-2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. E 'necessario rammentare che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti istituzionali per finalità di trasparenza, anche se in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all' art. 5 del Regolamento (UE) 2016-679, tenendo anche conto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento. Si rammenta che l' art. 7 bis co.4 del d.lgs. 33-2013 prevede che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o,se sensibili o giudiziari , non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".Si rammenta inoltre che l' art. 6 del d.lgs. 33-2013 "Qualità delle informazioni" prevede l' esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Art .27 Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati-RPD

Sulla base dei quesiti pervenuti ANAC ha trattato con Delibera n. 1074 in data 21-11-2018 la questione afferente ai rapporti fra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati. Infatti per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se non può sostituirsi ad esso nell' esercizio delle funzioni. L' Autorità considera, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull' accesso civico generalizzato che per quanto possono riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali. In tali casi il RPCT può avvalersi, se ritenuto necessario del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici segnatamente a profili di carattere generale.

Titolo VI - La formazione del personale

Art. 28- Formazione del personale - Piano di Formazione in materia di anticorruzione

In attuazione ai principi della legge 190/2012 la formazione del personale costituisce un elemento di estrema importanza nell'ambito della prevenzione della corruzione. Le esigenze formative vengono indicate dal RPCT previa acquisizione di parere espresso dai Referenti e comunicate al Responsabile della formazione per il loro inserimento nel relativo piano annuale. È opportuno evidenziare che la formazione sia rivolta soprattutto, ma non solo, al personale che opera nelle aree di attività che presentano il più elevato rischio di corruzione. Gli argomenti trattati devono svilupparsi sulla base delle tematiche giuridiche ed operative al fine di evidenziare nei diretti operatori la conoscenza dell'esistenza di situazioni di carattere oggettivo che possono implicare la responsabilità di coloro i quali operano in Cordar.

All' atto della stesura del presente provvedimento nel testo adottato dal Consiglio di Amministrazione in seduta 29 gennaio 2015 era stato definito il programma di formazione da sviluppare come di seguito indicato.

Modulo 1: Diritto ed Etica nell'ambito dell'anticorruzione

Partecipazione: Tutto il personale

Argomento A): Introduzione all' anticorruzione

- Definizione della corruzione
- Prevenzione e repressione della corruzione nelle "Società partecipate"
- La responsabilità in caso di violazione delle norme
- Il Codice Etico

Argomento B): Il quadro normativo

- La legge 190/2012
- I soggetti istituzionali preposti alla prevenzione della corruzione

Modulo 2: Sistema di gestione della corruzione

Partecipazione:

- Dirigenti e responsabili che operano nel campo della prevenzione della corruzione;
- Personale adibito alle strutture afferenti alle aree a rischio corruzione.

Argomento A): Gestione della corruzione

- Il Piano Nazionale Anticorruzione
- I Piani Triennali per la prevenzione della corruzione

Argomento B): Strumenti di prevenzione della corruzione

- Sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio
- Misura di tutela dei whistleblowers

Nel corso dell'anno 2015 l'attività formativa svolta nei confronti di tutti i dipendenti si è sviluppata nell' analisi dei provvedimenti in appresso:

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità
- Codice di comportamento
- Codice Etico

Si ritiene che l'attività formativa debba trovare ulteriore sviluppo nell'ambito dell'aggiornamento dei provvedimenti sopraindicati secondo le priorità di seguito indicate:

Modulo 1) Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni

Partecipazione:

- Dirigenti e responsabili di servizio che operano nelle aree a rischio di corruzione

Argomento: Analisi dell'avvenuto aggiornamento operato rispetto ai provvedimenti vigenti

Modulo 2) Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001 e legge 190/2012

Argomento A) Il rapporto fra le normative di riferimento

Partecipazione:

- Dirigenti e responsabili di servizio che operano nelle aree a rischio di corruzione;

Argomento B) Istituzioni sul vigente modello aziendale di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs.231/2001. -Il Codice Etico

Partecipazione:

- Tutto il restante personale.

Tale attività formativa è stata ampliamente sviluppata nel corso dell'esercizio 2015.Problematiche concernenti l'attivazione di un nuovo sistema informatico globalizzato circa l'attività aziendale nel corso del 2016/2017, nonché la predisposizione di un nuovo sito aziendale, non hanno permesso di attivare una esaustiva attività formativa specifica agli argomenti in questione.

Nel corso dell'esercizio 2019 verrà proposto di sviluppare a livello di Dirigenza e di personale responsabile di servizio nelle aree a rischio di corruzione, gli argomenti di cui alle normative afferenti alla materia, anche con riferimento ai rapporti con il Mog 231.

Titolo VII - La gestione del rischio corruttivo

Art.29- Presupposti della attività di gestione del rischio

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che la gestione del rischio di corruzione:

- ha come finalità l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione;
- è una attività che tende ad introdurre efficaci strumenti di prevenzione interessanti tutti i livelli organizzativi;
- deve svolgersi in sintonia con altri strumenti di programmazione. Secondo ANAC l'attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC dovrebbero opportunamente rappresentare uno degli elementi di valutazione del personale dipendente;
- è un processo che si sviluppa in modo graduale e tende al miglioramento della specifica circostanza;
- implica l'assunzione di responsabilità;
- è un processo condizionato dallo specifico contesto interno ed esterno caratteristico della Società;
- è un processo trasparente che prevede attività di coinvolgimento di portatori di diversi interessi;
- è ispirato alla prudenza;
- non comporta valutazioni sulle qualità dei soggetti ma sulle criticità dell'organizzazione.

Premesso quanto sopra, ANAC riconferma che le misure di prevenzione della corruzione devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. L' Autorità inoltre ritiene necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio ed i relativi termini.

Art.30 - Attività concernente il processo di gestione del rischio di corruzione

L'attività da svolgere nella Società è diretta alla definizione della strategia di prevenzione della corruzione che si realizza, mediante l'individuazione delle aree o settori di attività esposte a specifico rischio di fenomeni corruttivi e quindi tramite l'individuazione delle misure da attuare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici e, dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura.

Operativamente l'attività si concretizza in una preliminare fase di analisi, che consiste nella valutazione dell'organizzazione dell'Ente, delle sue regole e delle prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di comportamenti corruttivi.

Come in precedenza indicato, nell' individuazione delle aree di attività esposte al rischio di corruzione sono segnatamente considerate quelle previste dal P.N.A. Allegato 2(Aree Obbligatorie), le Aree Generali e quelle ulteriori connesse alla specifica attività della Società.

La programmazione delle misure di prevenzione deve tendere ad una rappresentazione delle modalità con cui contrastare i fatti di malamministrazione e l'attuazione dei comportamenti illeciti.

In appresso si indicano gli elementi valutativi che sono stati individuati ed utilizzati, in armonia alle Linee Guida pubblicate da ANAC, all' atto della predisposizione analitica delle fasi del processo di gestione afferente al rischio di corruzione delle fattispecie comprese nelle aree di attività considerate.

La gestione del rischio corruttivo connesso alle attività aziendali, si sviluppa secondo i presupposti di seguito indicati:

A) **Analisi del contesto**. Con tale operazione si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa concretizzarsi all' interno della Società mediante:

1. La valutazione del contesto socio culturale e territoriale esterno in cui opera la Società
2. La valutazione del contesto organizzativo interno, connesso alla specifica attività svolta nell'ambito della concreta gestione operativa connessa ai distinti settori presenti nella Società potenzialmente esposti ai rischi corruttivi. Tale attività si è sviluppata attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, nonché degli obiettivi e strategie dell'Ente non potendo utilizzare, per inesistenza, dati concernenti ipotesi di reato verificatesi in passato.

B) Valutazione del rischio. In tale fase il rischio di natura corruttiva è identificato ed analizzato al fine di individuare le priorità di intervento e definire le possibili misure preventive. Tale fase si realizza mediante:

2.1) L'identificazione degli eventi a rischio di natura corruttiva che potrebbero verificarsi in relazione ai processi di pertinenza della Società. Lo specifico rischio viene individuato utilizzando:

- La consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti valutando la specifica posizione organizzativa della Società;
- L' esperienza acquisita nell' ambito della conoscenza dei diversi processi operativi che concorrono alla identificazione della fase procedurale conseguente.

2.2) L'analisi del rischio avente come finalità il pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi individuando il livello di esposizione al rischio delle attività societarie.
Tale analisi consente di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e quindi individuare le modalità per prevenirli mediante l'individuazione delle specifiche misure di prevenzione;
- definire quale sia il livello di esposizione al rischio dei processi.

Con l'analisi del rischio si ottiene inoltre la valutazione circa la probabilità che il rischio si realizzi e le conseguenze (impatto) che il rischio potrebbe produrre. In base a quanto previsto dal P.N.A. l'impatto si misura in termini di impatto economico; impatto organizzativo, impatto reputazionale, impatto organizzativo, economico e sull' immagine.

Il prodotto degli indici indicati dal P.N.A. Allegato 5(tabella di valutazione del rischio), individuati in termini numerici, costituisce il livello di rischio.

La stima della probabilità, implica la variante connessa al controllo da intendersi quale strumento utilizzabile dalla Società per eliminare ovvero per ridurre il rischio corruttivo. Si evince l'utilizzabilità del controllo preventivo, del controllo di gestione ovvero dei controlli a campione. La valutazione sull' adeguatezza del controllo va eseguita considerando lo stesso in termini di concreta efficacia. Per la stima della probabilità non rileva quindi la previsione in astratto del controllo, ma la sua validità in relazione al rischio considerato.

L' Adeguamento del P.N.A. indica come altre circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento:

- la mancanza di trasparenza
- la complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- la scarsa responsabilità interna
- l'inadeguatezza o incompetenza del personale addetto ai processi
- l'inadeguata diffusione della cultura della legalità
- la scarsa condivisione dell'attività svolta e degli scopi perseguiti dai diversi operatori appartenenti ad uno stesso Settore ovvero a Settori diversi;
- la mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione

2.3) Ponderazione del rischio avente come scopo stabilire le priorità dei rischi attraverso il loro confronto considerando gli obiettivi della Società ed il contesto in cui la stessa opera. Implica pertanto il raffronto del singolo rischio con altri, parimenti esistenti, al fine di decidere le priorità e l'urgenza del trattamento.

C) **Trattamento del rischio.** In tale fase vengono individuate le modalità ritenute idonee a prevenire i rischi. Tale fase viene attuata mediante:

3.1) L'identificazione delle misure consistenti nell' individuazione dei correttivi e delle modalità più idonee a prevenire i rischi. L' Adeguamento al P.N.A. sottolinea la necessità che ogni Soggetto" identifichi misure realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto" Ad ogni buon fine vengono individuate le tipologie di misure più idonee a prevenire i rischi. Esse risultano:

- misure di controllo
- misure di trasparenza
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- misure di regolamentazione

- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici
- misure di semplificazione di processi/procedimenti
- misure di formazione
- misure di sensibilizzazione e partecipazione
- misure di rotazione
- misure di segnalazione e protezione
- misure di disciplina del conflitto d' interessi
- misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari

3.2) Indicazione delle tempistiche per attuare le misure di prevenzione del rischio considerato

D) Monitoraggio. L' RPCT provvede periodicamente al monitoraggio circa l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Di tale attività viene informato il Consiglio d' Amministrazione nella Relazione annuale.

Operativamente l'attività è strutturata in modo che per ciascun processo a rischio, siano indicate le "misure di prevenzione "individuate per ridurre la probabilità che il rischio potenzialmente previsto si realizzi. Il carattere di obbligatorietà che tali misure posseggono, deriva dalla legge o da altre fonti normative ulteriormente definite ed inserite nel PTPC

In base alla valutazione svolta su campioni di PTPC, l'Autorità è indotta a valutare gli effetti della normativa anticorruzione in una prospettiva temporale ampia. Esplicitamente si ritiene che *"la valenza di innovazione amministrativa che la normativa anticorruzione comporta e il cambio culturale ad essa connesso richiedono tempi medio lunghi, continuità e stabilità di scelte di fondo," ribadendo* la centralità dell'analisi del rischio e delle misure specifiche di prevenzione della corruzione fattibili e verificabili. Il processo in termini sintetici richiede la ricerca di soluzioni rispondenti ed adeguate alla specificità dell'oggetto analizzato, non sottovalutando la complessità organizzativa del comparto in esame, evitando schemi preimpostati.

Titolo VIII - La verifica degli incarichi

Art.31 - Verifica degli incarichi di cui al D. Lgs.39/2013- Individuazione delle cause ostative

Il decreto legislativo 08/04/2013, n.39, reca ”Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’ art. 1 commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n.190”.ANAC.tramite Delibera n. 833 in data 03-08-2016 ha predisposto ”Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione .Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ ANAC in caso di incarichi inconferibilità e incompatibili”.

In sintesi la fonte normativa in questione attribuisce al RPCT l’attività diretta al controllo circa il rispetto delle disposizioni del decreto in questione relativamente alla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, segnalando ad ANAC, Corte dei Conti, Autorità della concorrenza e del mercato, i casi di possibili violazioni delle disposizioni in materia.

Nello specifico ANAC vigila mediante poteri ispettivi e di accertamento su singole fattispecie di conferimento degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali all’ interno degli Enti soggetti al d.lgs. in questione all’ Autorità è attribuita inoltre l’ulteriore competenza afferente al rilascio di pareri obbligatori sulle direttive e circolari ministeriali concernenti l’interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto 39/2013.

Il legislatore ha stabilito la nullità degli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni in questione. Con riguardo ai casi di incompatibilità è prevista la decadenza dall’ incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’ interessato da parte del RPCT dell’insorgere della causa di incompatibilità.

Di particolare interesse è la disposizione che impone al soggetto in questione di rilasciare all’ atto della nomina una dichiarazione sulla sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, quali individuate dalla fonte normativa in questione.

Si ribadisce che l'atto normativo in questione è giustificato dalla necessità di superare dubbi interpretativi e difficoltà attuative derivanti dall' applicazione della norma circa la attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel provvedere a verificare il rispetto delle disposizioni in esame al fine di accertare la sussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi. Lo scopo dichiarato dall' Autorità è riposto nel:

- fornire indicazioni operative tese anzitutto a chiarire, nell' ambito del quadro normativo di riferimento, il ruolo e le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione nel procedimento di accertamento delle cause ostative in oggetto nonché definire "i delicati passaggi che connotano la distinta attività di verifica che il suddetto" soggetto è "chiamato a svolgere sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza" di ipotesi di inconferibilità o incompatibilità;

- delineare con maggior precisione i confini ed i margini di intervento dell'attività di vigilanza e di accertamento che in base al dettato normativo l'Autorità può svolgere in materia

La verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative è rivolta nei confronti di coloro:

- che rivestono incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico giusta art. 1 co.2 lett. l) del d.lgs. 39/2013 e quindi "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato";
- cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Art.32 Ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento della inconferibilità e della incompatibilità

Giusta art. 15 d.lgs. 39-2013 ANAC conferma che il RPCT è il soggetto tenuto a vigilare e nel caso contestare all' interessato l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità ed a segnalare la violazione all' Autorità stessa. Pertanto qualora l'RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme di cui al d.lgs. 39/2013 ovvero di situazione di incompatibilità, è tenuto ad avviare un procedimento di accertamento. Nel caso di una violazione delle norme sulla inconferibilità la contestazione della possibile violazione sussiste tanto nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Per quanto riguarda l'inconferibilità l'Autorità definisce un procedimento che il RPCT dovrà svolgere e che consiste in due distinti accertamenti:

- Il primo di tipo oggettivo, relativo alla violazione delle disposizioni che potrebbe concludersi con la dichiarazione di nullità dell'incarico;

- Il secondo di carattere soggettivo volto a valutare l'elemento psicologico di colpevolezza (dolo o colpa lieve) in capo all' organo che ha conferito l'incarico per l'eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all' art.18 d.lgs. 39-2013.

Accertata la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico il RPCT dichiara la nullità dell'atto di nomina e procede alla verifica dell'elemento soggettivo di coloro che all' atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'applicazione della sanzione inibitoria.

Da quanto esposto si denota che le Linee Guida in esame impongono al RPCT di condurre un accertamento che richiede esperienza e competenze specifiche, oltre ad una formazione professionale particolare. La giurisprudenza amministrativa con la recente sentenza emessa dal TAR Lazio n. 6593/2016 ha chiarito che l'art. 18d.lgs. 39/2013" attribuisce la competenza in ordine all' attività sanzionatoria esclusivamente al RPCT dell'ente interessato, il quale, qualora ritenga configurabile una violazione del d.lgs. 39/2013 accerta ai sensi dell'art. 15, che la nomina sia in conferibile o incompatibile e, con specifico riferimento alle fattispecie di inconferibilità, dichiara la nullità e valuta se alla stessa debba conseguire l'applicazione delle misure inibitorie di cui all' art.18". Considerata la natura e l'attività in merito attribuita all' RPCT, ANAC evidenzia la necessità che sia garantita al responsabile la massima autonomia ed indipendenza e che lo stesso non sia sottoposto ad atti di influenza e ritorsivi.

Art.32.1- Nullità degli incarichi conferiti in violazione del d.lgs. 39/2013.Conseguenze

L' art. 17 del d.lgs. 39/2013 prevede la nullità dell'incarico adottato in violazione delle disposizioni previste dalla medesima fonte normativa. Secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa l'RPCT è tenuto a dichiarare la nullità dell'incarico conferito a fronte dell'accertata violazione delle norme in tema di inconferibilità. A seguito della dichiarata nullità dell'incarico in conferibile, prende avvio il distinto procedimento di accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all' organo conferente l'incarico. ANAC ha ritenuto necessario far precedere la sanzione di natura interdittiva che vieta all' organo conferente di affidare incarichi per un periodo di mesi tre, a seguito di indagine condotta alla verifica dell'elemento psicologico del soggetto che deve subirla.

Art.32.2- Incompatibilità

In tema di incompatibilità ANAC precede l' avvio del procedimento di tipo oggettivo, avente come scopo l' accertamento di eventuali circostanze ostative che si concretizzano nella decadenza dell' incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo , decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all' interessato, da parte del RPCT dell' insorgere della causa di incompatibilità L' accertamento è di tipo oggettivo in quanto è sufficiente la sussistenza di una causa di incompatibilità.

Art.33-Dichiarazione sulla insussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità

Particolare rilevanza rispetto all' indagine che il RCPT deve svolgere sull' elemento soggettivo è la dichiarazione sulla insussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs.39-2013 che l'incaricato è tenuto a rilasciare, all' atto della nomina. Tale dichiarazione rileva nell'ambito dell'accertamento avviato dall'RPCT nei confronti dei componenti l'organo conferente l'incarico, tenuto conto che la stessa non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico, dal dovere di accertare i requisiti necessari alla nomina. L' Autorità attribuisce un ruolo di concreta rilevanza all' organo conferente in quanto tenuto ad "*usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione"* poiché non è escluso che la stessa sia mendace "*e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità"*. Al fine di rendere più agevole l'accertamento circa la sussistenza del dolo o della colpa ANAC ha ritenuto "di accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la p.a." In tal modo l'inclusione nel suddetto elenco anche di incarichi che rendono in conferibile quello che si vuole affidare, escluderebbe in modo evidente la malafede dell'autore della dichiarazione. ANAC nel concludere l'analisi della fattispecie in oggetto, ritiene che la dichiarazione sull' insussistenza di una delle cause di inconferibilità è da ritenere condizione di efficacia dell'incarico; è comunque auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo a seguito della verifica della stessa da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto.

Art.34- Attività di vigilanza di ANAC in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili

Premessa indispensabile all' analisi dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC è la valutazione circa la funzione di controllo, di prevenzione, e di contrasto della corruzione e dell'illegalità che la legge 190/2012 riconosce alla stessa. È opportuno pertanto definire i margini d' intervento dell'attività di vigilanza e di accertamento che in base alla normativa in esame l'Autorità può svolgere in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali.

A' sensi dell'art. 16 co.2 d.lgs. 39-2013 ANAC vigila sul rispetto delle disposizioni in esame e che tale vigilanza si esprime in due fattispecie:

- Accertamento nell'ambito dell'intervento sospensivo nei procedimenti di conferimento dell'incarico su segnalazione o d' ufficio. Il potere di sospensione conferito all' Autorità è finalizzato a richiamare l'attenzione dell'Ente che sta conferendo l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale, sulla possibile esistenza di cause di inconferibilità28. Trattasi di misura di tipo cautelare e collaborativo a cui l'amministrazione può comunque procedere conformemente a quanto progettato previa adeguata motivazione che tenga conto dei rilievi formulati.
- Accertamento di singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità. Detto procedimento può attivarsi su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle amministrazioni, su segnalazione dello stesso RPCT, ovvero d' ufficio. In tal caso l'accertamento supera eventuali diverse valutazioni dell'amministrazione conferente. L' RPCT prenderà atto dell'accertamento compiuto dall' ANAC e della conseguente, automatica, nullità dell'atto di conferimento, ovvero potrà diffidare l'interessato ad optare tra incarichi dichiarati incompatibili, ovvero avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall' art.18 per quanto concerne le inconferibilità.

Art. 35-Mancato adeguamento da parte del RPCT dell'accertamento ANAC

Nell' ipotesi di cui all' oggetto, ove l'Autorità abbia adottato atti di accertamento di situazioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità l'amministrazione interessata ed il RPCT sono obbligati all' adozione degli atti conseguenti all' accertamento. le Linee Guida ritengono applicabile il potere di ordine conferito ad ANAC (art. 1 co.3 legge 190/2012) ed esplicantesi nei confronti del RPCT come in appresso:

- Di confermare le risultanze emerse in sede di accertamento dell'inconferibilità;
- Di rimuovere l'atto che si discosti dagli esiti dell'accertamento.

Art. 36.1.1- Cause di inconferibilità di incarichi

Per quanto concerne gli amministratori le cause ostative per inconferibilità risultano indicate dalle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 e quindi:

- art. 3 co. 1 lett. d) relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;
- art.6 sulle "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

Per quanto concerne i dirigenti le cause ostative risultano quelle indicate dall' art. 3 co. 1 lett.c) relativo alle inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Art.36.1.2- Modalità operative afferenti cause di inconferibilità

Cordar provvede affinché:

a) -nei bandi per la selezione del personale da assumere ovvero negli atti di attribuzione degli incarichi vengano espressamente inserite le condizioni ostative al conferimento dell'incarico stesso;

b) -i soggetti interessati presentino, all' atto del conferimento dell'incarico, formale dichiarazione scritta, afferente all'insussistenza delle cause di inconferibilità. Tale dichiarazione è condizione per l'efficacia dell'incarico;

c)-il Responsabile della prevenzione della corruzione, avvalendosi dell'ausilio del Responsabile del settore Organizzazione e Risorse Umane, è tenuto a svolgere una programmata attività di vigilanza valutando e verificando anche le segnalazioni di soggetti interni ed esterni.

Art.36.2.1- Cause di incompatibilità di incarichi

Per quanto concerne gli amministratori le cause ostative per incompatibilità risultano indicate dalle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 e quindi:

- art.9 afferente alle incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali";
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali";

- art. 13 recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 14, co.1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario

Per quanto concerne i dirigenti le cause ostative risultano quelle indicate dall' art. 12 del d.lgs. 39/2013 ed afferenti le "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

Art.36.2.2- Modalità operative afferenti cause di incompatibilità

Cordar provvede affinché:

a) -nei bandi per la selezione del personale da assumere ovvero negli atti di attribuzione degli incarichi vengano espressamente inserite le cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico stesso;

b) -i soggetti interessati presentino, all' atto del conferimento dell'incarico, pena decadenza dallo stesso e risoluzione del relativo contratto, formale dichiarazione scritta, afferente all'insussistenza delle cause di incompatibilità. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità come previsto dall'art.20 co.2 d.lgs. 39/2013;

c)-il Responsabile della prevenzione della corruzione, avvalendosi dell'ausilio del Responsabile del settore Organizzazione e Risorse Umane, svolga una programmata attività di vigilanza valutando e verificando anche le segnalazioni di soggetti interni ed esterni.

Art.37- Conferimento di incarichi in caso di condanna penale

L' R.P.C.T. in collaborazione con il Responsabile del settore Organizzazione e Risorse Umane, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti della Società. L' accertamento avviene tramite dichiarazione di autocertificazione resa dall' interessato.

Art.37.1- Rotazione del personale-Caratteri generali dell'Istituto

Il P.N.A. all' allegato 1 par.B.5 prevede che "*La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione……"*.Sinteticamente ANAC ritiene che uno dei principali fattori di rischio di corruzione derivi dalla circostanza che un soggetto possa utilizzare la conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

È ineluttabile che la corruzione, può essere favorita dal consolidamento di funzioni, responsabilità e relazioni con l'Utenza, connessi ad incarichi professionali svolti per un periodo di tempo non trascurabile, non fosse altro per i rapporti umani che vengono ad instaurarsi nel corso dell'attività. Pertanto è evidente che l'alternanza dei dipendenti nella gestione delle procedure, riduce il rischio di consolidamento di relazioni particolari tra strutture operative ed utenti con la possibile conseguente concretizzazione di situazioni a rischio di privilegio. In sostanza, la rotazione allontana il pericolo di rinsaldare situazioni di consuetudini e prassi che possono crearsi determinando al limite situazioni di pericolo di natura corruttiva.

Nella società la rotazione non sembra efficacemente attuabile in quanto dovrebbe riguardare competenze professionali specialistiche ad elevato contenuto tecnico (confronto delibera ANAC 1134/2017).

Per quanto possibile la società potrebbe adottare, quale misura alternativa, la segregazione delle funzioni almeno nell'ambito delle decisioni più rilevanti.

Art. 37.2- Rotazione del personale-Principi ex Delibera 03/08/2016, n.831

In occasione dell'assunzione della delibera n. 831 in data 03/08/2016 ANAC ha ritenuto di disciplinare in modo analitico l'istituto in oggetto attribuendo allo stesso particolare dignità nell'ambito delle misure organizzative preventive della corruzione. Innanzitutto il principio da cui si sviluppa l' analisi dell' Autorità ricalca i principi di carattere generale propri dell' istituto e quindi consistenti nel ritenere che la permanenza nel tempo dello stesso soggetto, dirigente o dipendente inquadrato nello stesso ruolo ed addetto alla medesima funzione, vieppiù se a contatto con l' utenza, favorisce il rischio di relazioni personali che potrebbero potenzialmente rappresentare il concretizzarsi di dinamiche inadeguate, a seguito o meno di pressioni esterne, concretizzando situazioni a rischio.

Sulla base dei principi dell'ANAC potrà essere valutata la rotazione del personale di qualifica inferiore con periodicità quinquennale soltanto qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi (ad esempio esercizio di diritti sindacali, diritti di cui alla legge 104/1992, diritti delle lavoratrici madri, etc) e oggettivi (ad esempio continuità e qualità del servizio, competenze professionali, infungibilità della mansione).

Art. 38- Impossibilità di rotazione-Misure alternative

Non sempre l'istituto della rotazione può essere concretamente applicato in quanto le dimensioni della struttura organizzativa dell'Ente lo impediscono segnatamente nei confronti della rotazione funzionale tra Uffici.

Anche in Cordar s.pa. Biella Servizi si constata tale fenomeno. Il vigente Organigramma Aziendale prevede la presenza di tre Settori e quindi:

- Settore Tecnico
- Settore Amministrativo-Finanziario
- Settore Organizzazione e Risorse Umane

I Settori sono strutturati in Servizi.

Nel caso in questione in base ai principi enunciati da ANAC vengono individuate le misure alternative alla rotazione e quindi:

- Adozione di idonee misure organizzative tese alla massima trasparenza per evitare che al dipendente venga attribuito il controllo esclusivo dei processi, nello specifico di quelli oggettivamente esposti al rischio di corruzione;

- Compartecipazione all' attuazione delle attività del proprio ufficio, tramite la condivisione "*delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria";*

- Attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Il compimento di errori ovvero l'atteggiarsi in comportamenti scorretti finalizzati ad occultare attività non idonee al servizio, sono cagionati dalla convergenza di più mansioni in un unico soggetto. Pertanto le attività più soggette a rischio di corruzione dovrebbero essere suddistinte in diverse fasi procedimentali coinvolgenti più soggetti, conferendo quindi al dirigente l'adozione del provvedimento finale, conclusivo del procedimento. Il procedimento esposto prevede l'articolazione delle competenze secondo i noti canoni di cui al già citato procedimento di "*segregazione delle funzioni*".

Art. 40-Rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Giusta art. 16, co.1 lettoli-quater del d.lgs. 165/2001 è posto a carico dei dirigenti l'onere di disporre con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. La formulazione della normativa determina l'obbligo a carico dell'Ente di ridestinare il personale sospettato di condotta di natura corruttiva, anche nel caso in cui non possegga rilevanza penale, ad altro servizio. Potrebbe avvenire che in una determinata area ove si sono verificati i fatti giustificanti il procedimento penale o disciplinare, sussista l'applicazione di misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo ANAC ritiene poter considerare potenzialmente integranti le condotte corruttive anche i reati commessi contro la Pubblica Amministrazione segnatamente quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013. L' Autorità precisa che elemento di particolare rilevanza nell' applicazione della norma consiste nella motivazione adeguata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento.

Art.40.1 Considerazioni ANAC a seguito dell'aggiornamento 2018 al P.N.A.

ANAC mediante delibera n.1074 in data 21 novembre 2018 ribadisce che la "rotazione del personale" è una misura di prevenzione della corruzione prevista dalla legge 190-2012 ritenendo quindi ancora di soffermarsi per il rilievo che essa può avere nel limitare i fenomeni di corruzione.

L' Autorità approfondisce l'argomento rilevando la distinzione fra rotazione ordinaria e rotazione straordinaria di cui al d.lgs. 165-2001.

Viene ribadito che la misura dell'applicazione della misura di rotazione ordinaria è subordinata alla struttura organica dell'Ente che può determinare difficoltà dovute alla limitata carenza di personale. ANAC, nell' ambito della funzione di controllo, rileva in sede di esame dei PTPC la carenza di un'adeguata programmazione della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa.

In base a tale considerazione l'Autorità ritiene di raccomandare una migliore applicazione dell'istituto della rotazione ordinaria ovvero di altre misure alternative che possano sortire analoghi effetti quali ad esempio la segregazione delle funzioni.

L' Autorità rileva inoltre una carenza nell' adozione della rotazione "straordinaria" da intendere

giusta d.lgs. 165-2001, art. 16 co. 1 lett.l quater la circostanza in base alla quale i dirigenti "provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell' ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva" .La principale criticità è risultata essere quella della dimensione organizzativa dell' ente sovente dotato di un esiguo numero di personale dipendente. ANAC ricorda che al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'Ente è tenuto a verificare la sussistenza:
-dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente;
-di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" giusta d.lgs. 165-2001.
L' Autorità osserva che i dipendenti sovente non comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico. ANAC consiglia pertanto le Amministrazioni di introdurre nei codici di comportamento l'obbligo a carico dei dipendenti di comunicare la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di invio a giudizio in procedimenti penale.

Titolo IX - La segnalazione di illecito

Art.41- Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito c.d. Whistleblower

L' art. 54 bis del d.lgs. 30/03/2001, n.165 disciplina la condizione di tutela del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il P.N.A. "riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione". Prioritariamente pertanto, sussiste la necessità di stimolare i dipendenti a denunciare le circostanze di illiceità note, avendo comunque cura di garantire la riservatezza dell'identità del soggetto in questione al momento della ricezione ed in ogni evenienza successiva alla segnalazione.

Art.42.1 Principi di riferimento

Con l'art. 54 bis del d.lgs.165/2001 il comportamento che si intende evitare è quello del dipendente che conosciute condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di conseguenze pregiudizievoli.

Il presupposto essenziale del procedimento è che la segnalazione sia sorretta dalla buona fede: la tutela è infatti rivolta esclusivamente a garantire l'integrità e l'etica della pubblica amministrazione, pertanto l'istituto non deve essere utilizzato per esigenze individuali.

Pertanto i principi assunti dalla fattispecie in questione risultano individuati come in appresso:

a-la tutela della riservatezza;

L' identità del segnalante, deve pertanto essere salvaguardata in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Conseguenza del principio di cui al precedente comma è che la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. ANAC non esclude comunque che siano da prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime "ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati":

Nel corso dell'eventuale procedimento disciplinare attivato nei confronti del segnalato l'identità del segnalante può essere rivelata nei casi di seguito indicati:

- consenso del segnalante;
- allorché la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione;
- allorché la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare, sia fondata unicamente sulla denuncia del dipendente e la conoscenza dell'identità del segnalante, sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

b-oggetto della segnalazione

Secondo ANAC le condotte illecite oggetto di segnalazioni non riguardano solamente l' intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale ma altresì le situazioni in cui nel corso dell' attività svolta, venga riscontrato l' abuso da parte del soggetto dipendente dalla Società , del potere conferitogli, al fine di ottenere vantaggi privati ovvero vengano evidenziate circostanze di malamministrazione causate dall' utilizzo per soddisfare esigenze private delle funzioni attribuite.

Si ribadisce che le situazioni illecite segnalate, devono riguardare comunque fatti di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro anche se in modo casuale purché a causa dello svolgimento dell'attività svolta.

c-limiti alla tutela

Il dipendente che segnala condotte illecite non può essere oggetto di conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare ed anzi è tutelato in caso di adozione nei confronti dello stesso di "misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Il limite a tale tutela è circoscritto ai" casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile". Conseguentemente e come principio generale, la tutela non si attiva allorché la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa. ANAC ritiene che solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessi la tutela dello stesso.

La segnalazione è sottratta all' accesso previsto dagli art. 22 e seguenti della legge 241/1990.

Art. 42.2- Procedimento a garanzia della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

Viene ribadito che il procedimento afferente alla gestione delle segnalazioni segnatamente è finalizzato alla protezione della riservatezza dell'identità del segnalante. A tal fine ANAC ritiene che la segnalazione deve essere inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tale principio è giustificato dal fatto che l'RPCT è il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre le conseguenti misure di prevenzione della corruzione, pena l'attivazione di specifiche responsabilità nei suoi confronti. Qualora le segnalazioni riguardino l'RPCT gli interessati inviano le stesse ad ANAC.

Art. 43- Fasi del procedimento

Il segnalante invia una segnalazione contenete tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della Corruzione.

L' RPCT ad avvenuta acquisizione della segnalazione è tenuto a svolgere una prima istruttoria circa i fatti denunciati. Se ritenuto opportuno richiede chiarimenti al segnalante ovvero ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione adottando le necessarie cautele. Al termine di tale preventivo esame l'RPCT può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione allorché vengano ravvisati elementi di non manifesta infondatezza della circostanza segnalata, l'RPCT inoltra la segnalazione, previa valutazione dei profili di illiceità riscontrati, ai soggetti in appresso per l'adozione dei provvedimenti conseguenti e quindi:

- al dirigente del Settore in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di ulteriori eventuali elementi istruttori, salvo vengano ravvisate ipotesi di reato;
- al dirigente del Settore Organizzazione e Risorse umane per l'attivazione del procedimento disciplinare;
- all' Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all' ANAC per i profili di rispettiva competenza.

Le fasi procedurali di cui ai precedenti commi devono concludersi entro il termine di quindici giorni dalla presa in carico della segnalazione da parte del RPCT.

La tutela della riservatezza del segnalante deve essere garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a terzi. ANAC ritiene che" nel caso di trasmissione a soggetti interni all' amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all' identità del segnalante". Parimenti nel caso di trasmissione all' Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, verrà evidenziata la circostanza che trattasi di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza giusta art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

L' RPCT, utilizzando modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, riferisce periodicamente al Consiglio d' Amministrazione per il tramite del suo Presidente sull' entità e tipologia di segnalazioni ricevute tenendone in debito conto ai fini dell'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione, dello svilupparsi di potenziali rischi corruttivi e dell'attivazione della relativa misura preventiva.

Cordar si impegna a rendere consapevoli i dipendenti dell'esistenza dell'istituto in questione riducendo le resistenze alla denuncia degli illeciti al fine di promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'etica aziendale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con il Settore Organizzazione e Risorse Umane, si impegna ad inviare a tutto il personale comunicazioni in cui sono illustrate le finalità del "whistleblowing".

Fatto salvo quanto in precedenza indicato a' sensi del citato art.54-bis del d.lgs. 165/2001 non sussiste una gerarchia fra i canali di segnalazione. Pertanto il dipendente che non indica l'illecito o casi di cattiva amministrazione, ad organi interni alla propria struttura non è passibile di responsabilità disciplinare.

Art.44- Tutela dei consulenti e collaboratori della Società

Cordar estende la stessa tutela alla riservatezza riconosciuta ai dipendenti, anche nei confronti dei collaboratori o consulenti che in base a qualsiasi tipologia di contratto ovvero incarico svolgono la propria attività professionale all' interno e nell' interesse dell'Azienda.

Pertanto su conforme parere di ANAC a costoro vengono estese le garanzie accordate ai dipendenti qualora questi intendano esporsi in prima persona per segnalare fatti illeciti di cui sono venuti a conoscenza in occasione ovvero a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative conferite.

Titolo X - Le fasi del rapporto di lavoro

Art.45- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

La Società deve astenersi dall' assumere dipendenti pubblici, compresi coloro che sono legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo o da incarichi di rappresentanza dell'Ente con deleghe gestionali dirette che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano concretamente emanato provvedimenti amministrativi, per conto della pubblica amministrazione, atti ad incidere autoritativamente sulle posizioni della Società ovvero abbiano perfezionato negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza dell'Ente. La Società è tenuta:

-ad inserire nei bandi per la selezione del personale da assumere la condizione ostativa di cui al presente articolo;

-a pretendere dai soggetti interessati la presentazione, all' atto del conferimento dell'incarico formale dichiarazione scritta, autografata, afferente all'insussistenza della causa ostativa di cui trattasi;

-a garantire che il Responsabile della prevenzione della corruzione, avvalendosi dell'ausilio del Responsabile del settore Organizzazione e Risorse Umane, svolga una specifica attività di vigilanza valutando e verificando anche le segnalazioni di soggetti interni ed esterni.

Art.46- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Azienda

L'RPCT è tenuto ad accertarsi che il predetto Responsabile del Servizio, entro 60(sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente Piano provveda a:

- disporre gli aggiornamenti degli schemi dei contratti di assunzione del personale, mediante l'inserimento della condizione afferente al divieto di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati in ambito procedurale o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dello stesso dipendente.

Inoltre l'RPCT deve accertarsi che il Responsabile del Servizio contratti ed appalti, sempre entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Piano provveda a:

- disporre l'inserimento nei bandi di gara, a pena di nullità, della condizione per cui il partecipante alla gara, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro di nessun tipo, né aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Cordar, per i tre anni successivi alla loro cessazione dal servizio.

Art.46.1- Il pantouflage-Delibera n. 1074 in data 21-11-2018

A miglior precisazione di quanto in precedenza indicato, si rileva che l'art. 1 co. 42 lett. l) della legge 190-2012 prevede l'ipotesi relativa alla c.d. "incompatibilità successiva", introducendo all' art. 53 del d.lgs. 165-2001 il co. 16-ter ove è disposto il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Ai soggetti privati che hanno attribuito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

La disciplina dell'istituto in questione si applica a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre si evidenzia che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta ad evitare condizionamenti nell' esercizio di funzioni pubbliche.

Art. 47- Amministratori di Società-Divieto

Fatti salvi i disposti di cui all' art. 11 co.7 del D.LGS. 19/08/2016, n.175 gli Amministratori delle Società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti

Titolo XI - I Provvedimenti connessi

Art.48- Il Codice Etico

Il Codice Etico ha come finalità il perseguimento dei valori di legalità e civismo nell' esercizio dell'attività societaria. La conoscenza e l'osservanza dei provvedimenti di cui trattasi da parte di tutti coloro che attivamente prestano servizio a favore di Cordar, sono condizioni primarie per garantire la trasparenza della Società.

Cordar ha predisposto un Codice Etico a cui il presente atto rinvia. Tale documento è pubblicato sul sito istituzionale della Società nella sezione "Società Trasparente" con lo scopo conseguente di rendere obbligatorio il rispetto degli obblighi contenuti da parte di tutti i consulenti, collaboratori esterni, fornitori ovvero tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la loro attività a servizio di Cordar.

Art. 49- Il Codice di Comportamento

Cordar ha adottato un Codice di Comportamento a cui il presente atto rinvia, precisando che i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad adeguare la propria condotta nello svolgimento delle attribuzioni conferite ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. ANAC ritiene che tale strumento si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientale alla migliore cura dell'interesse pubblico, in stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi. Pertanto con il provvedimento in questione coloro i quali operano in Azienda sono tenuti ad osservare i principi di diligenza ed imparzialità ad esclusivo servizio dell'interesse pubblico evitando comportamenti di malamministrazione ed il perseguimento di interessi particolari o personali non conformi alla dignità del ruolo ricoperto. Viene ribadito che i poteri conferiti sono esercitati esclusivamente per l'attuazione del servizio pubblico svolto.

Art.50- Violazione delle norme del Codice etico e del Codice di comportamento

Le norme contenute nel codice etico e nel codice di comportamento sono considerate parte integrante del contratto di lavoro subordinato o di collaborazione; tale circostanza deve essere inserita ed accettata nel formale provvedimento negoziale sottoscritto dal lavoratore e da Cordar. Il comportamento contrario a tali norme costituisce pertanto in un caso, illecito disciplinare e come tale risulta sanzionato, ovvero considerato inadempimento contrattuale e quindi motivo di risoluzione del contratto.

Cordar si impegna ad integrare i bandi di gara e successivamente i contratti disciplinanti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture con l'esplicita condizione della dichiarata conoscenza, del rispetto e dell'accettazione preventiva da parte degli operatori economici dei principi indicati dal Codice etico. La mancata accettazione di tale condizione è motivo di esclusione dalla gara ovvero di decadenza dell'affidamento.

Art. 51 - I protocolli di legalità

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, Cordar si riserva di predisporre protocolli di legalità giusta legge 241/1990, al fine di sancire l'impegno per assicurare la legalità e la trasparenza nell' esecuzione di una data opera o nell' erogazione di dati servizi o forniture.

Il Responsabile della Trasparenza cura la divulgazione ai diversi settori, in sintonia ai principi contenuti nel "Sistema di Gestione Qualità", degli atti di aggiornamento afferenti alle informazioni riguardanti la normativa, disciplinante le specifiche materie oggetto di pubblicazione.

Il Responsabile della Trasparenza individua le generali esigenze formative riguardanti la trasparenza, previa verifica con i Responsabili dei diversi settori, comunicando le stesse al Responsabile della formazione per il loro inserimento nel piano annuale.

Sezione II

Titolo I - La trasparenza

Art.52- La trasparenza

Nei riguardi della trasparenza l'elemento distintivo tra i tipi di Società di cui all' articolo 4 del presente atto, consiste nel fatto che, nelle società controllate deve sempre essere assicurata la trasparenza dei dati e delle notizie riguardanti l'organizzazione e l'attività svolta nell' esercizio del pubblico interesse.

Per quanto concerne le Società affidatarie di un servizio *in house* si applicano gli obblighi di trasparenza, previsti per le pubbliche amministrazioni, in quanto essendo le stesse affidatarie in via diretta di servizi pubblici e sottoposte al significativo controllo da parte delle amministrazioni costituiscono "parte integrante" delle stesse amministrazioni controllanti.

Nel vigente Ordinamento la trasparenza viene attualmente definita come "accessibilità *totale dei dati e dei documenti detenuti* "dalle pubbliche amministrazioni e comunque dai soggetti di cui all' art. 2-bis del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 nei cui confronti può essere esercitato, giusta il recente testo innovato il diritto all' "*accesso civico"*. Pertanto il concetto in esame supera la previgente definizione che annoverava in tale categoria limitandone la portata, alle informazioni relative all' organizzazione ed attività degli Enti. È sintomatico che la norma in esame contenga una clausola in base alla quale le norme sulla trasparenza trovano applicazione nei confronti degli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni solo "in quanto compatibili". I commentatori ritengono che tale precisazione nasca probabilmente dalla consapevolezza che, in alcuni casi, si è in presenza di adempimenti di natura pubblicistica che difficilmente possono essere calati in seno a soggetti caratterizzati da un'organizzazione imprenditoriale.

ANAC con delibera n. 831 in data 03/08/2016 ritiene che la trasparenza sia "una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione". L' Autorità osserva inoltre che la trasparenza è strumentale allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica; per tale motivazione i soggetti compresi nelle categorie in esame sono invitate a rafforzare tale misura non soddisfacendo solo la previsione afferente ad atti compresi in categorie obbligatorie per effetto di disposizioni normative.

Art. 53- Note aggiuntive sulla trasparenza

Sulla base delle indicazioni fornite da ANAC con deliberazioni n.8 in data 17/06/2015 e n. 12 del 28/10/2015 Cordar ha predisposto il Programma Triennale della Trasparenza con l'intento di coordinare gli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità definiti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 con le attività aziendali a rischio di corruzione. Nella versione del PTPCT approvata in data 14/01/2015 il Programma in questione rappresenta una sezione del Piano stesso e rende accessibili al pubblico le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività degli Enti così come pubblicate sui siti web istituzionali. L' intenzione del legislatore è quella di estendere l'accessibilità a dati e notizie afferenti all'attività di soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica attribuita, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche in quanto svolgono funzioni o attività di pubblico interesse. In tale atto vengono individuate le misure organizzative in base alle quali viene garantita la regolarità e la tempestività delle informazioni da pubblicare a carico degli aventi titolo. Tali presupposti hanno determinato la predisposizione del documento integrativo del presente provvedimento denominato "*Note Aggiuntive sulla trasparenza*" sostitutivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità il cui obbligo di redazione è stato soppresso giusta Art. 10 co. 1 lett.c) d.lgs. 97/2016.

Art.54- Obiettivi delle "Note Aggiuntive sulla Trasparenza"

Gli atti pubblicati conformemente alla vigente normativa, devono essere aggiornati annualmente ovvero secondo le tempistiche indicate del D. Lgs.33/2013, perseguono gli obiettivi di cui in appresso:

- Assicurare la totale trasparenza delle pubblicazioni, dei dati e notizie previsti nel D.lgs. 33/2013;
- Garantire internamente alla Società il flusso delle informazioni connesse all' attività amministrativa svolta nei diversi settori d' intervento, anche attraverso l'attività del Responsabile della Trasparenza;
- Provvedere al riordino delle banche dati già in uso per garantire l'utilizzo delle informazioni richieste, migliorando la qualità del sito internet con particolare riferimento alla sezione "Società Trasparente";
- Ottimizzare le modalità di pubblicazione dei dati e delle informazioni tramite nuovi sistemi di automazione;

- Garantire l'implementazione di dati ed informazioni rispetto a quelli obbligatoriamente da pubblicare;
- Acquisire una concreta rilevazione automatica del livello di soddisfazione dell'utenza nei confronti delle informazioni oggetto di pubblicazione.

Art.55 Il Responsabile per la trasparenza

Viene ribadito che in Cordar il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Si ritiene che la soluzione adottata sia quella che meglio garantisca l'esercizio delle diverse attività, consentendo anzi al RPCT di accedere ad elementi aggiuntivi nella valutazione organizzativa dei servizi in questione e relativamente al monitoraggio degli atti prodotti e recepiti.

Art.56-Il Responsabile della trasparenza-Attività

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge attività di controllo sull' adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Ente, garantendo la chiarezza e l'eventuale aggiornamento delle informazioni da pubblicare, che vengono preventivamente esaminate e verificate circa il rispetto delle norme inserite nel PTPCT. Cura che le informazioni siano complete, di facile consultazione comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate. Provvede ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Per consentire il disimpegno delle attribuzioni individuate il Responsabile della trasparenza si avvale della attività del Dirigente del Settore Tecnico, del Settore Amministrativo–Finanziario, del Settore Organizzazione e Risorse umane e del Servizio Appalti Contratti Acquisti. Tali soggetti svolgono le attribuzioni di referenti per la trasparenza e garantiscono il regolare flusso delle informazioni da pubblicare a' sensi e nei termini indicati dal presente atto.

ANAC con la citata determinazione n.12/2015 ha sviluppato ulteriormente il principio enunciato nel precedente comma, ribadendo che i singoli Uffici hanno l'obbligo di comunicare al RPCT gli atti che in base ald.lgs.33/2013 devono essere pubblicati. Al fine di garantire l'osservanza della disposizione l'Autorità ritiene che l'eventuale comportamento omissivo, generi responsabilità disciplinare anche a carico dei Dirigenti preposti al controllo.

L' Autorità ribadisce che gli obblighi di collaborazione con il Responsabile della Trasparenza rientrano tra i doveri di comportamento compresi nel codice di comportamento di cui al d.lgs. 62/ 2013 e sono assistiti da specifica responsabilità disciplinare nel caso di condotta contraria.

Art.57- Attestazione degli obblighi sulla trasparenza

L' RPCT assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all' organo di indirizzo politico e all' ANAC i casi di mancato ovvero ritardato adempimento degli obblighi di trasmissione della documentazione oggetto di pubblicazione. Egli segnala gli inadempimenti in materia al Settore Organizzazione e Risorse Umane per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

I dirigenti aziendali responsabili dei diversi settori, garantiscono il regolare flusso delle informazioni da pubblicare a cura del Responsabile della trasparenza (Sez. VI All. A).

L' RPCT è tenuto ad attestare l'assolvimento degli obblighi connessi alla trasparenza, in base alle informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei relativi dati trasmessi da parte dei responsabili di settore e di servizi; tale attività è fonte di responsabilità disciplinare, in caso di eventuali ritardi negli aggiornamenti previsti.

Art. 58- Innovazioni nell'ambito della trasparenza

Con riserva di approfondire l'attuale quadro normativo in materia, all' atto della predisposizione delle "Note Aggiuntive sulla Trasparenza", si osserva che il d.lgs. 25/05/2016, n. 97 ha apportato rilevanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina in esame.

La fonte normativa in questione è intervenuta tramite abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. In appresso si indicano le modifiche di natura generale di maggior rilievo che riguardano:

- il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza;
- l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato rispetto agli atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza;
- l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all' irrogazione delle stesse

Prioritariamente:

a) l' ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure avente ad oggetto la trasparenza è stato ridefinito per effetto delle modifiche apportate all' art. 11 del d.lgs. 33/2013 che ora all' art.2-bis co.1del d.lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica, come in precedenza indicato, "*in quanto compatibile*" agli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico , associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a., alle società a partecipazione pubblica, associazioni , fondazioni ed enti di diritto privato "limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all' attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall' Unione Europea". Il criterio di compatibilità secondo ANAC al fine di evitare un'applicazione disomogenea è da intendersi come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di Enti.

b) l'individuazione dell'obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sugli Enti e quindi:
   - introduzione della possibilità di pubblicare informazioni riassuntive predisposte per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale dell'atto;
   - conferimento ad ANAC di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa ed alle attività svolte;
   - individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati

c) la rimodulazione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati sui siti informatici:
   - nel caso in cui i dati che gli enti sono tenuti a pubblicare giusta d.lgs. 33/2013, corrispondono a quelli già presenti nelle banche dati previste nell' allegato B) della citata normativa, gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all' amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Nella Sezione "Società Trasparente" dei diversi siti istituzionali sarà inserito un collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti le informazioni oggetto di pubblicazione. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione

nelle banche dati, delle informazioni di cui al presente comma ed effettivamente comunicati, giustifica la presentazione di accesso civico;

- riformulazione della disciplina concernente l'"*accesso civico*" riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati ed ai documenti detenuti dall' Ente, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall' ordinamento;

- individuazione di limiti all' esercizio dell'"*accesso civico*" esercitabili nel caso di necessità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici individuati dall' art. 5-bis del d.lgs. 33/3013.

Art.59–Comprensibilità dei dati

In ambito di predisposizione del documento o del dato da pubblicare è necessario che gli operatori garantiscano la qualità della pubblicazione affinché l'Utenza possa comprendere le informazioni ed assimilare i contenuti.

Pertanto i dati ed i documenti dovranno essere pubblicati in conformità alle seguenti caratteristiche minime:

a) Completi e riprodotti in modo diligente
   - I dati devono riferirsi al fatto che si intende descrivere e, in caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo completo non parziale e frammentario e senza omissioni.

b) Comprensibili

   Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed espresso in modo chiaro ed evidente.

   Quindi occorre:

   - Evitare la pubblicazione di stesse tipologie di dati in parti diverse del sito, complicando l'esercizio di eventuali calcoli e comparazioni;

   - Predisporre i dati di natura tecnica in modo che il significato sia chiaro ed accessibile.

c) Aggiornati

- Se ricorre l'indicazione normativa ogni dato deve essere aggiornato con tempestività, indicando la data di pubblicazione e di aggiornamento (art.8 d.lgs.33/2013).

d) Tempestivi

- La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione da parte dell'utenza.

e) Il materiale oggetto di pubblicazione sarà pubblicato in "formato aperto" secondo le modalità e nei termini di cui alla Delibera ANAC n.50/2013.

- In conformità a quanto stabilito da ANAC con delibera n.50/2013, i dati devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

ANAC ha ritenuto di sintetizzare la materia ora in esame evidenziando che sono da considerare criteri di qualità delle informazioni:

- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali;
- l'indicazione della provenienza;
- la riutizzabilità.

L' Autorità ha inoltre indicato in quanto indicazioni operative

1. l'esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione (in tal modo il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, garantisce la migliore comprensione e la possibilità di reperire informazioni da parte dell'utenza in termini di relativa immediatezza);

2. l'indicazione della data di aggiornamento del dato, documento, informazione (la data di redazione di un atto costituisce elemento essenziale dello stesso, così come quella relativa alla pubblicazione: Medesime considerazioni valgono per gli aggiornamenti)

Art.60- Protezione dei dati personali

Nell'ambito della pubblicità dei dati è necessario che il valore derivante dall' obbligo di trasparenza degli stessi non urti contro il rispetto della privacy.

Il trattamento dei dati personali va svolto nel rispetto dei principi del regolamento UE 2016/679, in vigore dal 25/05/2018.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, giusta art.4 co.5 del d.lgs. 14/03/2013, n.33 "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall' amministrazione di appartenenza", mentre l'art. 15/bis co. 1 della stessa fonte normativa individua le informazioni relativamente ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali nonché di collaborazione o consulenza.

La norma trova il suo presupposto nell' art. 21 co 1 della legge 18/06/2001, n. 69.

Particolare attenzione il d.lgs. 33/2013, rivolge alle informazioni oggetto di obbligatoria pubblicazione dei dati afferenti agli Organi di indirizzo politico-amministrativo della Società. L' art. 47 co.1 del citato d.lgs.33/2013 prevede che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati previsti dal precedente art. 14, concernenti fra altro la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione, è oggetto di sanzione amministrativa.

Art.61- Dati ed informazioni pubblicati

I dati che obbligatoriamente devono essere pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito informatico istituzionale di Cordar, sono quelli indicati nella Sezione IV "Note aggiuntive sulla trasparenza" Allegato B) -Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti dove risultano individuate le strutture organizzative cui compete la trasmissione del dato ed i termini per provvedere all' aggiornamento dello stesso.

I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente giusta D.lgs. 33/2013. La pubblicazione obbligatoria deve essere mantenuta, al fine di garantire al cittadino il libero accesso, per un periodo di anni cinque, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque finché perdurano gli effetti degli atti.

È facoltà concessa agli Enti di pubblicare sul sito istituzionale "dati ulteriori" oltre a quelli indicati da norme di legge. L' art. 7-bis, co.3 d.lgs. 33/2013 stabilisce infatti che "*le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento"*. In attuazione a quanto indicato, ANAC ritiene utile la pubblicazione dei dati più frequentemente richiesti mediante l'accesso generalizzato.

Art. 62- Accesso per fini scientifici

Gli Enti del Sistema Statistico nazionale possono consentire l'accesso, sulla base della procedura indicata dalla normativa vigente per soddisfare esigenze scientifiche, ai dati elementari raccolti nell' ambito di trattamenti statistici.

Art.63 .1- Pubblicazione dei dati-Qualità delle informazioni

Cordar, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge assicura l'integrità e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale per quanto concerne la Sezione Società Trasparente. L' esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni non può costituire giustificazione alla ritardata ovvero omessa pubblicazione.

La pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico, di Uffici in loro diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari di organi amministrativi è finalizzata alla trasparenza pubblica, ritenuta finalità dal legislatore di rilevante interesse pubblico.

Cordar garantisce e si impegna a che la sezione Società Trasparente presente nel sito istituzionale aziendale, non sia soggetta a filtri ovvero ad altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di eseguire ricerche all'interno della sezione stessa

Art. 63.2- Pubblicazione dei dati-Accesso alle informazioni

Ribadendo quanto indicato all' Art. 61 i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di anni cinque decorrenti dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi. ANAC ha la possibilità di stabilire una durata di pubblicazione inferiore ai cinque anni basandosi su una valutazione del rischio corruttivo.

Trascorso il quinquennio gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi scompare, infatti decorsi i predetti termini la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare istanza di accesso civico.

ANAC su proposta del Garante per la protezione dei dati personali stabilisce i casi in cui la pubblicazione del dato può essere inferiore ad anni cinque.

Nei casi di informazioni effettivamente contenute in banche dati come indicate dalla vigente normativa, Cordar può adempiere agli obblighi di pubblicazione dei documenti detenuti dalle amministrazioni titolari delle banche dati in questione, mediante la pubblicazione sul proprio sito del collegamento ipertestuale alla banca dati stessa

Il perseguimento di maggiori livelli di trasparenza è un obbiettivo strategico di cui Cordar intende avvalersi nell'ambito della definizione strutturale ed organizzativa dell'Azienda.

Si ribadisce che la Sezione IV del presente atto denominata*" Note aggiuntive sulla trasparenza*" sostituisce il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità soppresso dal d.lgs. 33/2013.

Alla Sezione di cui al precedente comma è allegato con lettera A), l'elenco contenente le notizie afferenti ai Settori, i nominativi e la relativa qualifica dei soggetti aziendali responsabili della trasmissione al RPCT dei documenti da pubblicare in "Società trasparente". ANAC attribuisce all' argomento in questione particolare attenzione soprattutto per quanto concerne la responsabilità nell' elaborazione del dato oggetto di trasmissione per la pubblicazione da parte dell'Ufficio competente.

Cordar garantisce la pubblicazione di ogni atto previsto dalla legge che disponga sulla organizzazione, sui procedimenti ovvero con i quali vengano interpretate norme giuridiche afferenti al servizio svolto.

Per quanto concerne le modalità ed i contenuti della pubblicazione la società si attiene a quanto previsto dall'allegato 1 nella determina ANAC 1134/2017 riportato in calce al presente piano.

Sezione III

Titolo I- Accesso Civico

Art.66 –Accesso Civico

L' art. 5 del d. lgs 33/2013 come innovato per effetto del d.lgs. 25/05/2016, n.97 delinea un accesso civico più ampio rispetto a quello originariamente contenuto in tale fonte normativa. Infatti il legislatore prevede le seguenti ipotesi:

- nel caso di omissione della obbligatoria pubblicazione in Società Trasparente di documenti, informazioni o dati, chiunque ha il diritto di richiedere alla Società di ottemperare in merito (accesso civico semplice);
- allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull' utilizzo delle risorse pubbliche ed al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti, detenuti dagli Enti, (accesso civico generalizzato).

In altri termini il legislatore, riformulando l'art. 5 del d.lgs. 33/2013 ha ritenuto di individuare due distinti tipi di accesso:

- -giusta art. 5 co 1 accesso civico ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- -giusta art. 5 co. 2 accesso generalizzato mediante il quale "*chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti, detenuti dagli Enti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligatoria pubblicazione".*

Anac rileva che trattasi di un diritto di accesso, non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti sebbene aventi ad oggetto, tutti i dati, i documenti e le informazioni detenute dalle p.a. diversi rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Proseguendo nell' analisi si constata che la norma, tende a favorire il controllo collettivo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull' utilizzo delle risorse pubbliche, da intendersi comunque come strumento di tutela dei diritti dei cittadini mediante la promozione della partecipazione al dibattito pubblico da parte dei soggetti interessati. L' impegno assunto dal legislatore è quello di implementare il principio secondo cui la trasparenza è garanzia delle libertà individuali e collettive che comporta la realizzazione di una amministrazione trasparente ed aperta al servizio del cittadino, che opera indipendentemente da un interesse specifico da tutelare.

In tal modo il legislatore inserendo nell' Ordinamento italiano la libertà di accedere ai dati e documenti si pone in sintonia agli altri Ordinamenti soprattutto di natura anglosassone che riconoscono centrale e generalizzato il ruolo del diritto all' informazione (Freedom of Information Act) rispetto alla riservatezza ed al segreto da considerare eccezioni.

In termini tecnici il disegno del legislatore è stato quello di prevedere un istituto compreso nella categoria dei diritti a titolarità diffusa, potendo essere attivato da "*chiunque"* e non risultando sottoposto ad istanza "*motivata"*

Le eccezioni a tale disciplina si concretizzano in ipotesi tassative collegate al rispetto di interessi giuridicamente rilevanti sia pubblici (conduzione di indagini su reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive) che privati (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica) comunque tassativamente previsti dalla fonte normativa in esame.

Riassumendo quindi le peculiarità dell'accesso civico ora in vigore risultano:

- assenza di limiti alla legittimazione soggettiva;
- non obbligatorietà di motivazione nella formulazione della richiesta;

- obbligo di identificare i dati richiesti;
- gratuità del rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo, salvo il rimborso del solo costo effettivamente sostenuto e documentato dall' Ente per la riproduzione su supporti materiali.

Concludendo è appropriato quindi ritenere regola la trasparenza e l'accessibilità, rispetto alla quale i limiti di cui all' art, 5 bis d.lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni

Art. 67-Distinzione fra accesso generalizzato ed accesso civico

Il legislatore ha definito una duplicità della categoria di accesso. Infatti l'accesso civico è circoscritto agli atti, documenti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione da considerare rimedio ad una inadempienza. Con l'accesso civico generalizzato, è stato previsto un diritto del cittadino di accedere a documenti, dati ed informazioni. Pertanto è da intendersi quale espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti:

- il rispetto della tutela degli interessi pubblici ovvero privati di cui all' art. 5 bis, co. 1 e co.2
- il rispetto delle norme che disciplinano specifiche esclusioni ex art. 5 bis co.3.

Art. 68- Accesso generalizzato ed accesso agli atti giusta l. 241/1990

Prima di iniziare qualsiasi analisi in merito all' argomento in oggetto si ritiene utile definire con *"accesso documentale"* l'istituto di cui alla l. 241/1990. Con tale istituto il legislatore ha inteso tutelare la posizione soggettiva del richiedente che comunque è tenuto a dimostrare di essere titolare di un" *interesse, diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento "di* cui è richiesto l'accesso.

La diversità fra accesso generalizzato ed accesso documentale è evidente.

Il primo è diretto *"allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali"***,** il secondo, come indicato, tutela un interesse particolare collegato ad un atto alla pubblica attività amministrativa.

Art.69-Attuazione dei principi connessi alla diversa categoria dell'accesso.

In base alle considerazioni finora espresse ed in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida formulate da ANAC con deliberazione n. 1309/2016, Cordar disciplina con apposito formale Regolamento interno i profili operativi connessi all' attuazione delle tre forme di accesso riguardanti:

1. la sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
2. la sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013:
3. la sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato.

La materia trattata dall' atto regolamentare in questione dovrebbe individuare:

1. Gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
2. La procedura per la concreta valutazione della richiesta d' accesso

Il RPCT risulta, in ogni caso, il coordinatore di tale attività.

Art.70-Ambito di applicazione dell'accesso generalizzato-Ambito soggettivo

La disciplina dell'accesso generalizzato, si applica "*in quanto compatibile"* alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07/08/2015, n.124.ANAC ritiene comunque che l'accesso generalizzato è da ritenersi compatibile con la natura e le finalità perseguite dalle società in controllo pubblico in considerazione che l'attività svolta da tali soggetti è diretta alla cura di interessi pubblici.

Art.71- Ambito di applicazione dell'accesso generalizzato-Ambito oggettivo

Si ribadisce che l'accesso civico generalizzato ha per oggetto i" dati *e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*, per i quali quindi non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione. Dalla formulazione testé riportata si constata che la Società è tenuta a considerare come validamente formulate anche le richieste che si limitano ad indicare i dati considerati e non anche i documenti che li contengono. Il C. d. S ritiene che "le richieste, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione, del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura ed al loro oggetto." L' Autorità evidenzia che per *"informazioni"* sono intese le rielaborazioni di dati detenuti dagli Enti per propri fini e contenuti in distinti documenti. ANAC enuncia il principio in base al quale l'Ente non è tenuto a rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, limitandosi a consentire l'accesso ai documenti nei quali sono contenute le informazioni richieste.

Art. 72- Accesso generalizzato-Eccezioni e limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici ovvero privati

L' assunto concernente la generale accessibilità a documenti, informazioni o dati, è limitata dalla previsione espressa da una norma indicante eccezioni a tutela di interessi pubblici e privati. Il legislatore pertanto ha formulato il principio che solo una fonte di rango primario e forza legislativa può comprimere un diritto soggettivo.

Tali esclusioni (eccezioni assolute) sono pertanto previste in caso di:

-segreto di Stato (fattispecie a salvaguardia di supremi ed imprescindibili interessi dello Stato);

-nei casi di divieto di accesso previsti dalla legge e quindi posti a tutela di interessi pubblici o privati (ipotesi in cui l'accesso non è escluso assolutamente, in quanto subordinato a condizioni particolari. Inclusi i casi di cui all' art. 24 co.1 legge 241/1990) ritenuti prioritari rispetto al diritto alla conoscenza diffusa

In ogni caso sussiste la possibilità che i dati personali per i quali è stato negato l'accesso generalizzato possono essere ostensibili nel caso di istanza motivata caratterizzata da un "*interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".*

Per quanto concerne l'attività amministrativa genericamente definita e diretta all' emanazione di atti normativi, di pianificazione, di programmazione l'accesso agli atti prodromici è escluso. In tal caso si tratta comunque di un 'esclusione non assoluta, in quanto definito il procedimento con l'adozione dell'atto finale, può essere consentito l'accesso. L' eccezione opera in modo assoluto nei riguardi dei procedimenti selettivi di soggetti privati contenenti informazioni riconducibili all' area dei dati personali di natura senz' altro sensibile.

Limiti ulteriori a quelli sopraindicati (eccezioni relative o qualificate) sussistono a tutela di interessi pubblici e privati previsti dall' art. 5-bis co.1) e 2) d.lgs. 33/2013.In tal caso l'Ente previa accertamento dell'inesistenza di eccezioni assolute, è tenuto a verificare se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio agli interessi tutelati dal legislatore sussistendo un nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Pertanto l'Ente è tenuto a valutare il momento ed il contesto in cui l'informazione è accessibile. A titolo meramente esemplificativo, nell' ambito dell' attività resa relativamente al servizio idrico integrato svolto da Cordar, in merito ad istanze di accesso generalizzato concernente la documentazione relativa alla descrizione progettuale ed operativa di impianti afferenti i segmenti di derivazione ed adduzione dell' approvvigionamento idrico ovvero del trattamento dei reflui, richiede una valutazione ragionata circa la necessità di evitare atti di sabotaggio nell' ambito quindi dell' interesse pubblico connesso alla sicurezza ed ordine pubblico. Per quanto concerne poi alla documentazione connessa alla conduzione di indagini su presunte circostanze criminose, secondo la prevalente dottrina non ogni denuncia di reato presentato da organi pubblici costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e quindi sottratto all' accesso, allorché la denuncia sia conseguenziale all' esercizio delle funzioni amministrative l'atto non può ritenersi coperto dal segreto istruttorio. ANAC si sofferma sull' esercizio dell'attività ispettiva, preordinata ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle attività di competenza. Da tali presupposti deriva che nel caso di strumentalità dell'attività ispettiva rispetto all' adozione di un provvedimento amministrativo, l'accessibilità ai documenti ispettivi può attuarsi solo a posteriori allorché gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto il carattere di definitività. Tale ipotesi può riguardare le indagini sull' attività degli uffici e dei servizi ovvero dei singoli dipendenti, le indagini connesse ai tempi delle distinte procedure. In tali casi è garantita la riservatezza nelle fasi prodromiche alla conclusione del procedimento.

Ulteriore motivo di esclusione di comunicazione dei dati potrebbe derivare dalla disciplina del cosiddetto Whistleblowing (art. 54-bis, d.lgs. 165/2001 e legge 179/2017), ai fini della tutela del dipendente che segnala illeciti.

L'art.5-bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013 ha previsto che l'accesso generalizzato è limitato allorché necessario ad evitare il pregiudizio alla tutela degli interessi privati specifici e quindi:

1. Protezione dei dati personali in conformità alla disciplina in materia;
2. Libertà e segretezza della corrispondenza;

3. Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto dì autore e segreti commerciali

In primo luogo l'art.4 co.1 n.1 del Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) stabilisce che per dato personale si intende *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale "*. Pertanto la categoria in questione non comprende le informazioni relative a persone giuridiche o altri Enti.

Ciò posto ANAC ritiene che il soggetto a cui è presentata l'istanza di accesso è tenuto a valutare se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale in questione, possa arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Ovviamente la sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell'istanza. In tal caso la decisione giustificante il comportamento dell'ente deve valutare le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato che obbligatoriamente deve essere interpellato. In tale materia non è da sottovalutare che la comunicazione di dati personali ad un terzo mediante l'accesso generalizzato è condizionata al "*rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all' identità personale".*

Pertanto nella valutazione della circostanza concreta, è necessario fare riferimento ai principi elaborati in materia segnatamente per quanto concerne il Regolamento UE 2016/679. ANAC, in merito considera, che l' accesso generalizzato ha come finalità la conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a." *allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull' utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"* allorché l' accesso riguardi dati personali non necessari al raggiungimento del predetto scopo, l' ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l' accesso parziale ai documenti oscurando le informazioni personali presenti in esso.

Altra circostanza nei cui confronti è prevista la tutela dall'istanza di accesso generalizzato è connessa alla libertà e segretezza della corrispondenza. L' Autorità esplicita che tale tutela riguarda non solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche e gli enti, rilevando che il concetto di corrispondenza è da considerare a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, stante il diversificarsi delle tecnologie connesse alla comunicazione. L' utilizzo da parte del legislatore del termine corrispondenza è più ampio del significato lessicale comprendendo, oltre al contenuto anche i dati esteriori della comunicazione. È comunque da rilevare che l'esclusione dell'accesso generalizzato è posto a tutela delle comunicazioni aventi un carattere confidenziale e privato.
Nell' ambito della tutela degli interessi economici e commerciali sono considerati gli ambiti necessari a garantire il corretto funzionamento del mercato e della libera concorrenza. La recente direttiva UE 943/2016 vengono individuate disposizioni sulla protezione dei progetti e le informazioni commerciali.

Art. 73-Accesso Civico- Elementi procedurali

Per quanto concerne le modalità di esercizio dell'accesso civico, il legislatore ha ideato una procedura piuttosto complessa che al fine di perseguire esigenze operative viene in appresso descritta in termini sintetici.

- Si ribadisce che non sussiste alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente;
- L' istanza, di accesso civico, trasmessa, anche in via telematica, identifica i dati, le informazioni ovvero i documenti richiesti e non è soggetta a motivazione. La stessa è presentata, esclusivamente ed indipendentemente dal contenuto e dall' oggetto trattato, all' Ufficio del RPCT. Sul sito istituzionale dovranno essere pertanto indicati con la massima precisione gli estremi di recapito del predetto Ufficio.
- Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'Azienda cui è indirizzata la richiesta di accesso, se constata l'esistenza di soggetti controinteressati nell' ambito dei principi in appresso:

-protezione dei dati personali, conformemente alla disciplina in materia;

-libertà e segretezza della corrispondenza;

-interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d' autore ed i segreti commerciali;

ne da comunicazione agli stessi che entro dieci giorni dalla ricevuta della comunicazione possono presentare opposizione;

- Il procedimento deve concludersi con provvedimento motivato assunto nel termine di giorni trenta dalla presentazione dell'istanza con comunicazione al richiedente e se sussistono ai controinteressati. A tal fine, in caso di accoglimento, Cordar provvede a trasmettere tempestivamente all' istante i dati ovvero la documentazione richiesti. Nel caso in cui l'istanza riguardi informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, dovrà procedere alla pubblicazione sul sito indicando all' istante il relativo collegamento ipertestuale.

- Allorché la richiesta di accesso civico venga accolta, nonostante l'opposizione del controinteressato, Cordar previa comunicazione al controinteressato provvede quindi a soddisfare la richiesta dell'istante comunque non prima di quindici giorni della comunicazione da parte del controinteressato stesso.

- Il rifiuto ovvero la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dalla vigente normativa e quindi dall' art, 5 bis del d.lgs. 33/2013;

- In caso di diniego totale o parziale all' accesso ovvero nel caso di mancata risposta entro il termine di cui in precedenza, l'istante ha facoltà di presentare richiesta di riesame al RPCT che decide entro il termine di venti giorni. Nel caso in cui l'accesso sia negato a tutela degli interessi di cui all' art. 5-bis, comma 2 l'RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro il termine di giorni dieci dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante stesso e per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

- Avverso la decisione di Cordar ovvero in caso di richiesta di riesame l'istante può proporre ricorso al TAR

- In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente ha facoltà di ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico entro i termini di cui all' art. 2 co.9-ter della legge 241/1990.Gli Enti sono tenuti a pubblicare in Società Trasparente gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

Art. 74-Accesso Civico- Considerazioni operative conclusive

A completamento delle sopraindicate considerazioni ANAC d' intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, in data 28 dicembre 2016 ha adottato le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all' accesso civico di cui all' art. 5 co.2 del d.lgs. 33/2013" (delibera 1309/2016).

A tal fine si rende necessario prevedere le soluzioni organizzative da seguire onde attuare i disposti finora commentati. ANAC all' uopo ha allegato alla citata Delibera n. 1309 una "Guida operativa all' accesso generalizzato" che Cordar previo opportuno adeguamento alla realtà aziendale mutua in quanto Sezione V del presente provvedimento.

Con atti interni l'Azienda provvede ad adottare:

-soluzioni organizzative al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;

-una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare l'accesso

Viene istituito presso l'Ufficio del RPCT, che ne cura la gestione e l'aggiornamento, il "registro degli accessi".

Tale atto contenente l'elenco delle richieste afferenti tutte le tipologie di accesso presentate con indicazione di oggetto, data, relativo esito, data della decisione è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti. Il documento aggiornato viene inserito semestralmente nella Sezione Società Trasparente, Altri Contenuti-Accesso Civico del sito istituzionale

Procedendo all' applicazione del Piano Triennale per la prevenzione della Trasparenza assunto dal Consiglio di Amministrazione in seduta 26/01/2017 e nell' ambito degli assunti espressi da ANAC mediante delibera n. 1309 in data 28/12/2016 e dalla Circolare n.2/2017 emanata dal Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica in data 30/05/2017, Cordar s.p.a. Biella Servizi ha inteso procedere alla fattiva attuazione delle norme procedurali dirette a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull' utilizzo delle risorse pubbliche , promuovendo la pubblica partecipazione al dibattito circa l' azione amministrativa svolta. In forma sintetica lo scrivente intende individuare tramite il" *Regolamento di Accesso Generalizzato agli atti e documenti aziendali*" le modalità operative che fattualmente garantiscono la tutela nell' accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni in quanto diritto fondamentale attribuito a chiunque e quindi ad una categoria giuridica dalle dimensioni assai rilevanti. Pertanto l'accesso generalizzato è tendenzialmente rivolto a rafforzare la promozione del pubblico dibattito, fattivamente informato consentendo un controllo sull' azione amministrativa dei soggetti pubblici.

Stante la pregnante caratteristica operativa che è propria del Regolamento in questione, lo stesso viene allegato con la denominazione di Sezione V/a-Allegato A) del presente e quindi a completamento dei precetti di cui alla Guida Operativa dell'Accesso Generalizzato di cui alla Delibera ANAC n. 1309 in data 28/12/2016.

Sezione IV

Titolo I- Disposizioni finali

Art.75- Coinvolgimento degli Stakeholder

Cordar all'atto della predisposizione dell'aggiornamento del presente Piano Triennale della prevenzione della corruzione, ha ritenuto di avvalersi dell'apporto collaborativo di Stakeholder interni e quindi dei dirigenti, del personale, dei rappresentanti della sicurezza, dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. È auspicabile che per il futuro vengano coinvolti anche gli Stakeholder esterni (le associazioni di categoria, le Amministrazioni Pubbliche Locali e in generale tutti i soggetti che risultano interessati alle attività di Cordar nonché quelli che operano per evitare il prosperare di fenomeni pubblici corruttivi) al fine di ottenere dei pareri relativi agli effetti della propria azione. Quanto sopra al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione del rischio di corruzione nello svolgimento dell'attività aziendale

Si ritiene infatti che il coinvolgimento di soggetti presenti sul territorio portatori di interessi diffusi, possano fornire un ausilio alla Società in fase di rendicontazione del livello di anticorruzione raggiunto dalla stessa. Al fine di migliorare tali strumenti la Società all' interno della sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale, creerà un indirizzo e-mail mediante il quale sarà possibile inserire suggerimenti e proposte sulla prevenzione che saranno sottoposte all' attenzione del Responsabile della prevenzione il quale, previa valutazione con i Referenti proporrà i conseguenti eventuali provvedimenti. In tal modo verranno ulteriormente definite le iniziative tendenti "all' ascolto degli Utenti" come previsto anche in sede di aggiornamento dei progetti riguardanti la trasparenza.

I cittadini, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le Amministrazioni Pubbliche Locali ed in genere tutti i soggetti che risultano interessati alle attività di Cordar, potranno collaborare alla valutazione delle attività di trasparenza e talora saranno coinvolti nell' esercizio della stessa. Una delle caratteristiche della normativa di riferimento e degli strumenti previsti nell' ordinamento giuridico, è l'introduzione di un tipo di cultura coinvolgente l'attività dell'utente, nello sviluppo di un servizio di cui egli stesso non è soltanto mero spettatore ovvero utilizzatore ma attivo collaboratore.

In termini concreti viene ampliata l'attività svolta in merito dall' U.R.P. e dalle indagini di "customer satisfaction".

Nel corso dei momenti formativi del personale dipendente, Cordar si avvale della testimonianza di Soggetti portatori di interessi diffusi, soprattutto presenti operativamente nell'ambito dell'attività dell'anticorruzione. L'impegno dell'Azienda è di coinvolgere nel futuro, in occasioni specifiche, entità interessate al settore in questione.

Cordar ritiene opportuno inoltre approntare iniziative tendenti "all' ascolto degli Utenti", con riferimento alla rilevazione quantitativa di accessi alla sezione "Società Trasparente". L'Azienda promuove l'attività di analisi e la valutazione delle opinioni e giudizi pervenuti, afferenti al livello di utilità dei dati pubblicati nonché riguardanti gli eventuali reclami trasmessi in merito a situazioni riscontrate dall' utenza circa eventuali circostanze ritenute carenti. I risultati di tali rilevazioni saranno oggetto di pubblicazione annuale.

Art. 76- Obiettivi di risultato

L' RPCT risponderà e sarà responsabile dell'attività svolta, nei confronti del Consiglio di Amministrazione di Cordar circa l'attuazione degli obiettivi da conseguire, segnatamente per quanto concerne l'attivazione e l'eventuale implementazione delle misure di prevenzione della corruzione, del P.T.P.C. e delle iniziative, in esecuzione dello stesso programmate e realizzate, anche sulla base delle informazioni ricevute dai Responsabili dei diversi servizi.

La Società si riserva di adottare idonei sistemi informatici per la gestione della procedura connessa alle segnalazioni di condotte illecite.

Art.77- Giornate della trasparenza

Con cadenza annuale **Cordar** organizza la "giornata della trasparenza" alla quale vengono invitati i rappresentati delle associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le Amministrazioni Pubbliche Locali e in generale tutti i soggetti, segnatamente i rappresentanti dei portatori degli interessi diffusi, che risultano interessati alle attività aziendali.

Gli scopi che si intendono perseguire nel corso dell'iniziativa, consistono nell' individuare fra gli argomenti pubblicati quelli di concreto interesse per l'utenza e pertanto gli elementi che possono migliorare la qualità dei servizi.

Nell' ambito di tali incontri vengono illustrate le iniziative assunte dalla Società e l'esito delle attività realizzate dai singoli settori.

Di tale iniziativa e delle connesse conseguenze, viene data notizia tramite il sito internet.

Art.78 -Tempi d' attuazione

La realizzazione degli obiettivi sarà svolta entro le date previste in appresso:

Anno 2019

Approvazione e pubblicazione del programma per la trasparenza entro il 31 gennaio 2019

Organizzazione della giornata della trasparenza entro il 31 dicembre 2019

Studio di ulteriori applicativi interattivi entro il 31 dicembre 2019

Predisposizione di un programma di formazione interna entro il 31 dicembre 2019

Predisposizione di apparato idoneo a rilevare l'entità quantitativa di accessi esterni alla Sezione "Società Trasparente" entro 31 dicembre 2019

Anno 2020

Aggiornamento del programma per la trasparenza entro il 31 gennaio 2020

Organizzazione della giornata della trasparenza entro il 31 dicembre 2020

Adeguamento del sito agli standard individuati nelle linee guida per la pubblicazione sui siti web ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale entro il 31 dicembre 2020

Implementazione dell'utilizzo dei servizi in rete per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti entro il 31 dicembre 2020

Anno 2021

Aggiornamento del programma per la trasparenza entro il 31 gennaio 2021

Organizzazione della giornata della trasparenza entro il 31 dicembre 2021

Definizione del progetto di adozione di idonei sistemi informatici per la gestione della procedura connessa alla segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti (c.d. whistleblower) entro 31 dicembre 2021.

Attivazione di un indirizzo e-mail mediante il quale sarà possibile inserire da parte dell'Utenza suggerimenti e proposte sulla prevenzione del rischio di corruzione che saranno sottoposte all' attenzione del Responsabile della prevenzione entro 31 dicembre 2021

Art.-79 Pubblicazione del Piano ed adeguamento

Il presente Piano, verrà pubblicato, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente" e portato a conoscenza dei dipendenti mediante segnalazione via e-mail affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Questo provvedimento potrà subire modifiche ed integrazioni per l'adeguamento dello stesso a normative sopravvenute. Il Piano comunque verrà aggiornato annualmente in relazione a mutamenti dell'organizzazione della Società ovvero nel caso si riscontrassero nuovi rischi non considerati all' atto della attuale predisposizione. Gli aggiornamenti verranno proposti dal R.P.C. al Consiglio d' Amministrazione e se condivisi dallo stesso approvati.

Entro il 15 gennaio 2016 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto a predisporre e trasmettere al Consiglio d' Amministrazione una relazione afferente l' attività di prevenzione svolta ed i risultati conseguiti, sulla base di quanto già previsto dal P.N.A. e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle "Linee Guida" di cui alla più volte citata Determina n.8/2015 assunta da ANAC in data 17/06/2015, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Società. Con tale atto, viene reso il rendiconto sull' efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Art.80.1- Adempimenti successivi alla pubblicazione

Successivamente alla approvazione dell'aggiornamento del PTPCT, si ritiene utile consentire da parte dei soggetti interessati la presentazione di osservazioni e suggerimenti da valutare e se condivisi adottare successivamente.

Nell' ottica operativa il R.P.C.T, d' intesa con i Referenti individua il personale da inserire in attività di formazione e aggiornamento, pertanto Cordar nell' ambito del processo di approvazione del budget annuale attribuirà al R.P.C.T. adeguate risorse economiche necessarie per ottemperare in merito.

Art.80.2- Entrata in vigore

Il presente atto ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale aziendale previa avvenuta approvazione da parte dell'Organo di indirizzo politico.

CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI

P.I. 01866890021 – C.C.I.A.A. 169505 / 1996 BI – C.S. 2.999.912 € interamente versato
Sede amministrativa: P.za Martiri della Libertà, 13 – 13900 Biella
Tel. +39 0153580011 – Fax +39 0153580012 n.verde 800 996014
http://www.cordarbiella.it

Sezione V

ANAC

Delibera n. 1309 in data 28/12/2016

GUIDA OPERATIVA ALL' ACCESSO GENERALIZZATO

(PTPCT-Art. 74 co.4-Accesso Civico-Considerazioni operative conclusive)

A). Titolarità, Ambito di applicazione e Oggetto del Diritto di Accesso Generalizzato

1). Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013?

L'accesso generalizzato può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

2). Qual è l'ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso generalizzato?

Il diritto di accesso generalizzato si applica:
1) a tutte le amministrazioni pubbliche, come esemplificate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
2) agli enti pubblici economici e ordini professionali;
3) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
4) alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

Il diritto di accesso generalizzato si applica, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche:
1) alle società in sola partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

2) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubbliche.

3). È necessario motivare la richiesta di accesso generalizzato?

Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta.

4). Che cosa si può richiedere con l'accesso generalizzato?

Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell'amministrazione. Ciò significa:

- che l'amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso
- che l'amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.
- che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:

- che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero
- che la richiesta consente all'amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l'amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l'oggetto della richiesta.

5). Richieste massive

L'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'amministrazione.

B). Il Procedimento di Accesso Generalizzato

6). A quale ufficio va presentata la richiesta di accesso generalizzato?

La richiesta di accesso generalizzato deve essere presentata:
All' Ufficio del RPCT e quindi al ……. ai seguenti riferimenti

- indirizzo Ufficio: Piazza Martiri della Libertà, n. 13 Biella;
- n. telefonico rete fissa: …….
- n. telefonico rete mobile: ……
- indirizzo mail: …….
- Indirizzo pec: …….

7). Come si fa a presentare l'istanza di accesso generalizzato?

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).
Tra queste modalità, l'amministrazione o l'ente è opportuno privilegi quella meno onerosa per chi presenta l'istanza.
Ai sensi dell'art. 65, co. 1 lett. c) del CAD, le richieste presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.
Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l'Ufficio del RPCT e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo
.

8). Bisogna pagare per poter effettuare l'accesso generalizzato?

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.
Quando l'amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.
È da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando il rilascio dei documenti o dei dati in formato elettronico è indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole per l'amministrazione che detiene di dati.

9). L'amministrazione o l'ente destinatario dell'istanza è obbligato a darne comunicazione a eventuali soggetti controinteressati?

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'ente destinatario della richiesta di accesso deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato.

Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

10). Quanto tempo ha l'amministrazione per rispondere alle richieste di accesso generalizzato?

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

11). I diritti procedimentali dei controinteressati

Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall'art. 5-bis, comma 2, se l'amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

12). Accoglimento della richiesta di accesso generalizzato

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

13). La motivazione del provvedimento

Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all'art. 5 bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto. Va parimenti motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all'art. 5-*bis*, co. 3.
Anche il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

C). La Tutela

14). Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte dell'amministrazione?

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l'ambito territoriale immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

15). L'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato può chiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali?

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito solo dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel caso di ricorso laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «*protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia*» (art. 5-*bis*, comma 2, lett. *a*, d. lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi.

16). Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso di accoglimento dell'istanza da parte dell'amministrazione o dell'ente, nonostante l'opposizione presentata?

Ai sensi del co. 9 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e, per i soli atti di Regioni ed enti locali, ricorso al difensore civico. Avverso la decisione dell'ente o dell'amministrazione ovvero a quella del RPCT dell'amministrazione o dell'ente o a quella del difensore civico, il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 104/2010 sul codice del processo amministrativo.

17). Entro quali termini si pronuncia il RPCT sulla richiesta di riesame?

Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall'istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis co. 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell'istanza nonostante la sua opposizione.

18). Quale è il procedimento da seguire davanti al difensore civico?

Laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente o il controinteressato può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. La norma (art. 5 co 8) prevede che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine è sospeso qualora il difensore civico senta il Garante per la protezione dei dati personali se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis co. 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, deve informarne il richiedente e darne comunicazione all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

19). È possibile in ogni caso ricorrere al giudice?

La normativa prevede che si può impugnare la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

****

Sezione VI

NOTE AGGIUNTIVE SULLA TRASPARENZA

(PTPCT-Art. 63. 2 Pubblicazione dei dati-Accesso alle informazioni)

CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI
P.I. 01866890021 – C.C.I.A.A. 169505 / 1996 BI – C.S. 2.999.912 € interamente versato
Sede amministrativa: P.za Martiri della Libertà, 13 – 13900 Biella
Tel. +39 0153580011 – Fax +39 0153580012 n.verde 800 996014
http://www.cordarbiella.it

Allegato A)

Individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati

(Art. 10 co.1 d.lgs. 33/2013)

Nominativo Responsabile Pubblicazione	Settore	Nominativo Dirigente	Servizio	Nominativo responsabile trasmissione atti
Dott. Lorenzo Gallà	Tecnico	Ing. Valter Giovannini		
	Tecnico		Progettazione	Ing. Fabio Dalla Villa
	Tecnico		Servizio Appalti e Contratti	Rag. Mara Pellizzaro
	Tecnico		Acquedotto	Ing. Alberto Servo
	Tecnico		Fognatura	Geom. Aldo Celli
	Tecnico		Gestione depuratori	Dott.ssa Laura Tacchini
	Tecnico		Processo	Dott.ssa Laura Tacchini
	Tecnico		Servizio Prevenzione Protezione	Servizio esternalizzato
	Amministrativo-Contabile	Dott.ssa Silvia Conti	Controllo di gestione	Rag. Annalisa Pegoraro
	Tecnico		Informatico	Dott. Lorenzo Gallà
			Contabilità generale	Rag. Chiara Borin
			Gestione Crediti	Dott.ssa Paola Misello
	Organizzazione e Risorse Umane	Dott.ssa Patrizia Anfossi	Organizzazione-Risorse Umane	Dott.ssa Alice Cecchetti

CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI

P.I. 01866890021 – C.C.I.A.A. 169505 / 1996 BI – C.S. 2.999.912 € interamente versato
Sede amministrativa: P.za Martiri della Libertà, 13 – 13900 Biella
Tel. +39 0153580011 – Fax +39 0153580012 *n.verde 800 996014*
http://www.cordarbiella.it

Allegato B)

Organizzazione, codificazione, rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria giusta art. 48 d.lgs.33/2013

Elenco degli obblighi vigenti di pubblicazione

(Allegato 1.1 ANAC-Delibera 28 dicembre 2016, n. 1310)
(Allegato 1.2 ANAC-Delibera 08 novembre 2017, n. 1134)